

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per il complemento della strada da Piacenza a Genova per Bobbio, e per la galleria del colle di Tenda.* = *Lettura di una proposta del deputato Morelli Salvatore per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni legislative ed amministrative dello Stato.* = *Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento forestale — Il deputato De Blasiis riferisce sulla aggiunta proposta dal deputato Alli-Maccarani all'articolo 3, relativa alla riduzione dell'imposta sui terreni soggetti a vincolo che subiscono diminuzione di reddito — Emendamenti dei deputati Valerio e Fossa — Osservazioni dei deputati Michelini, Camerini e Alvisi — Dichiarazioni dei ministri per l'interno e per le finanze, e spiegazioni del relatore circa le proposte di addossare alla provincia o allo Stato la diminuzione dell'imposta — Approvazione delle proposte del deputato Valerio e della Giunta — Emendamento del deputato Alli-Maccarani all'articolo 6, oppugnato dai ministri suddetti, e rigettato — Sono vinti vari articoli — Opposizioni, emendamenti e domande dei deputati Branca, Tasca, Della Rocca e Cencelli all'articolo 11 — Le proposte sono impugnate dai deputati Pissavini e De Blasiis, e dal ministro per l'agricoltura e commercio — Le due prime sono respinte e la terza è ritirata. = Presentazione di uno schema di legge per modificazioni intorno alla elezione dei giurati. = Emendamento del deputato Garzia al 14° — Osservazioni del deputato Morini — È approvato l'articolo emendato — Obbiezioni del deputato Della Rocca al 15°, il quale è rinviato.*

La seduta è aperta alle 2 e 35 minuti.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato; indi del sunto della seguente petizione:

100. I capitoli delle metropolitane di Trani e di Giovinazzo si associano alle istanze inoltrate per l'abolizione della tassa straordinaria del 30 per cento che gravita sui loro proventi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SAMARELLI. Chiedo alla Camera l'urgenza della petizione messa sotto il numero 100, colla quale i due capitoli delle cattedrali di Trani e di Giovinazzo domandano che sia abolita la tassa straordinaria del 30 per cento stabilita sulle loro rendite dalla legge del 1867.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Pizzoli domanda alla Camera un congedo di due mesi per ragioni d'ufficio.

(È accordato.)

(Il deputato Bini presta giuramento.)

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini è invitato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CADOLINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge per l'approvazione di una convenzione pel compimento della strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, e della spesa di lire 2,120,000 per aprire una galleria nel colle di Tenda. (V. Stampato n° 49-A)

Siccome, per la prima parte, questa legge dovrebbe essere promulgata entro il mese prossimo di febbraio, così io pregherei la Camera di volere sollecitamente occuparsi di questo progetto, e di metterlo all'ordine del giorno appena che sia stampata e distribuita la relazione.

PRESIDENTE. Detta relazione verrà stampata e distribuita. Non facendosi poi opposizione alla domanda del relatore, questo progetto di legge è dichiarato di urgenza, ed appena sia distribuito, verrà messo all'ordine del giorno.

LETTURA DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO MORELLI SALVATORE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato, avendo autorizzata la lettura di una risoluzione proposta dall'onorevole Morelli, vi si procede.

MASSARI, segretario. (Legge)

« Il sottoscritto si fa l'onore di sottoporre alla votazione della Camera la seguente proposta:

« La Camera,

« Visto il bisogno di dare alla cosa pubblica un aspetto meglio ordinato ai fini della giustizia, della economia e della responsabilità; considerando non potersi effettuare ciò senza un'inchiesta parlamentare sulle presenti condizioni legislative ed amministrative dello Stato, nomina una Commissione di trenta deputati coll'incarico speciale:

« 1° Di studiare e proporre le riforme necessarie allo Statuto per le mutate condizioni del regno;

« 2° Di studiare e proporre le riforme necessarie agli organici, per armonizzarli con la legge fondamentale, e rendere più semplice e spedito il processo amministrativo dei diversi dicasteri cui si riferiscono;

« 3° Di esaminare e proporre le riforme necessarie al personale delle amministrazioni, tenendo conto statisticamente della moralità, capacità, provenienza e trattamento di ciascun impiegato. »

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Morelli, si determinerà più tardi quando debba avere luogo lo svolgimento di questa proposta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALL'ORDINAMENTO FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

La Camera rammenterà che fu ieri rinviata alla Commissione la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani. Invito quindi la Commissione a riferire sulla medesima.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Signori, sono incaricato a nome della vostra Giunta di riferire sulla proposta dell'onorevole Alli-Maccarani; essa è concepita in questi termini:

« La Commissione dichiarerà di quanto la rendita dei terreni che vanno ad essere assoggettati al vincolo, venga per questo a rimanere diminuita; ed in caso affermativo fisserà una corrispondente diminuzione sulla rendita imponibile di cui quei terreni sieno gravati, da non eccedere per altro i due decimi della rendita attualmente presunta. »

Con questa proposta l'onorevole Alli-Maccarani pare che si prefigga due scopi: il primo è che, per qualunque presunta diminuzione di rendita che venga a risultare per i terreni assoggettati a vincolo forestale, sia accordata una corrispondente diminuzione d'imposta fondiaria.

Il secondo è che il riconoscere e fissare questa diminuzione sia compito della medesima Commissione che procede alla imposizione dei vincoli forestali.

Ora la vostra Giunta, esaminando la prima parte di tale proposta, ha riconosciuto di non poterla accettare in tutta la sua ampiezza, e per giustificare questo suo

rifiuto non avrebbe che a ripetere quelle ragioni che con tanto brio di eloquenza l'onorevole ministro, nella seduta dell'altro giorno, ebbe a far presenti alla Camera.

Senza pertanto ripetere delle ragioni già si bene svolte, io mi limiterò semplicemente ad accennare che primieramente il vincolo forestale viene bensì a diminuire talvolta la rendita del fondo vincolato, ma la rende più sicura, ed aumenta con la maggior sicurezza del reddito il valore del fondo stesso; quindi non vi è ragione di considerare il vincolo come un deprezzamento del fondo; secondariamente che, fatta eccezione di poche provincie italiane, il vincolo che per virtù di questa legge va ad imporsi sulle proprietà boschive od a pascolo, non è un nuovo aggravio, anzi colla presente legge si restringe di molto la portata e l'estensione dell'aggravio che le attuali leggi forestali impongono a danno della libera proprietà boschiva; in terzo luogo finalmente che, quando con una legge di pubblico interesse si viene ad imporre un vincolo od un peso generale, la teoria dei compensi o degli sgravi corrispettivi non è ammissibile.

Senza pregiudizio però di queste generali ragioni, la Giunta si è fatto un dovere di esaminare, e con tutta scrupolosità, se nella proposta dell'onorevole Alli-Maccarani vi era, per avventura, alcun che di giusto che la rendesse meritevole almeno di una parziale accoglienza; ed avvertiva che, trattandosi di terreni, i quali, non essendo colpiti da vincolo per le leggi anteriori, fossero portati in catasto come lavorativi, e fossero in effetto coltivati liberamente, ove tali terreni venissero ora in adempimento della presente legge a sopportare un vincolo che vietando la libera coltivazione costringesse il proprietario a tenerli saldi a pascolo, veramente quell'imposta, che era ad essi attribuita nel catasto come terreni lavorativi, dovrebbe essere diminuita alla proporzione della rendita che converrebbe alla novella categoria catastale a cui andrebbero ad appartenere.

In contemplazione di un tal caso la Giunta, accettando con le debite restrizioni la proposta Alli-Maccarani, si è studiata di redigere una proposta novella la quale provvedesse al caso speciale, e che, senza attentare al principio generale che al pubblico interesse subordina la privata proprietà, potesse essere accettata dalla Camera in omaggio ad un principio di giustizia.

La proposta che la Giunta vi presenta all'uopo, sarebbe concepita in questi termini:

« Per quei terreni che senza contravvenzione verso le leggi forestali vigenti prima della pubblicazione della presente legge... » (poichè se la coltivazione è in contravvenzione delle vigenti leggi forestali niuno certamente vorrà pretendere che questa coltivazione abusiva sia oggetto di benevole disposizioni) « ... si trovano effettivamente in istato di coltura lavorativa, e che

come terreni lavorativi sono riportati a catasto o in qualsivoglia libro censuario, laddove coll'attuazione della presente legge risultino assoggettati al vincolo di rimanere sodivi o a pascolo naturale, si potrà chiedere la rettificazione della loro tassazione catastale, all'oggetto di ottenere una convenevole riduzione dell'imposta fondiaria. »

Pare alla Giunta che in questo modo venga ad essere esaudito il desiderio dell'onorevole Alli-Maccarani in quanto è giusto e conveniente; e spera che egli vorrà rimanerne soddisfatto.

Però, come io aveva accennato fin da principio, l'onorevole Alli-Maccarani colla sua proposta vorrebbe inoltre che questa diminuzione d'imposta fosse accertata e concessa da quella Commissione stessa che, secondo questa legge, deve accertare ed imporre i vincoli forestali.

Ora a tal proposito la vostra Giunta si è fatta a considerare che la Commissione, creata da questa legge nel solo interesse forestale, non sarebbe punto competente per questa delicatissima operazione catastale.

Nè vi è punto la necessità di dare un tale incarico a quella Commissione; dappoichè ogni qual volta si tratta di riconoscere se la rendita di un terreno soggetto ad imposta fondiaria sia veramente quella riportata in catasto, ovvero per qualsivoglia ragione meriti di essere aumentata o diminuita, in tutte le leggi catastali delle diverse provincie italiane (leggi che sventuratamente non sono state ancora unificate) non fanno difetto disposizioni comechè diverse nei diversi compartimenti catastali, le quali indicano la procedura da seguirsi, e destinano l'autorità competente per l'accertamento della rendita, o per la rettificazione di un accertamento mal fatto.

La vostra Giunta perciò crede che non debba punto entrarci a prescrivere procedimenti, ed a creare autorità diverse da quelle riconosciute dalle leggi catastali che sono tuttora in vigore, e quindi rende facoltativo al proprietario di chiedere questa rettificazione, dirigendosi nei modi legali alle autorità competenti, anche perchè soventi volte si tratterà di cosa di così lieve momento che il proprietario per avventura preferirà di trascurare un così piccolo beneficio per non aver il non piccolo fastidio di andar cercando questa rettificazione e di sottoporsi per conseguirla a quelle regole che all'uopo le rispettive leggi catastali impongono.

Non può pertanto la vostra Giunta aderire alla proposta Alli-Maccarani in quanto riguarda l'attribuire alla Commissione forestale di cui si parla in questa legge, negli articoli 4 e 5, la competenza per eseguire questa rettifica, e crede che basti lasciare al proprietario la facoltà di chiederla nei modi legali.

La Giunta ha dovuto ancora esaminare un'altra proposta fatta dall'onorevole Fossa, che forma seguito in

qualche modo alla proposta Alli-Maccarani, e che vi è strettamente connessa.

L'onorevole Fossa, propone come un'aggiunta alla proposta Alli-Maccarani la seguente disposizione:

« Le conseguenti riduzioni d'imposta fondiaria saranno sopportate dallo Stato. »

La vostra Giunta non potrebbe accogliere questa proposta dell'onorevole Fossa, nei termini in cui è fatta. Non è possibile far cadere a danno dello Stato questa riduzione, in quanto che tutti conoscono che l'imposta fondiaria è rappresentata da una cifra fissata invariabilmente nel bilancio dello Stato, nel quale si verrebbe a produrre un vuoto con la sua riduzione. D'altronde le conseguenze di una riduzione sulla totale cifra d'imposta estesa a tutti i ruoli fondiari, altererebbe le regole amministrative delle nostre finanze, e creerebbe un immenso e sterile lavoro per la direzione delle imposte dirette.

Neppure ha creduto la Giunta che il disgravio accordato ad un proprietario in corrispondenza di vincolo forestale impostogli, potesse farsi ricadere a carico di tutti i contribuenti dello Stato, in quanto che non pare sia di stretta giustizia che il vantaggio per simile riduzione accordato, per esempio, a terreni vincolati in una provincia della Calabria, venisse ad essere sopportato da una provincia, poniamo del Veneto, o del Lombardo, o che un beneficio simile, accordato, per esempio, a terreni siti in Sardegna, venisse ad essere sopportato dalla Toscana o dalle Romagne.

Vero è che neppure sarebbe equo il far cadere quest'aggravio sul solo comune in cui sono i terreni dei quali si tratta; poichè vi sono dei comuni poveri, e specialmente dei comuni alpini, nei quali questi casi di disgravio possono essere relativamente d'una qualche considerazione, e per conseguenza sarebbe un troppo aggravare gli altri proprietari di un povero comunello facendo ad essi sopportare esclusivamente il disgravio che per avventura dovesse accordarsi a parecchi terreni sottratti alla coltura dal vincolo forestale.

Dietro tali considerazioni la Giunta ha creduto, di concerto col ministro, il quale, dietro richiesta della Giunta, è venuto anch'esso a prender parte alle discussioni che si sono fatte sul proposito, ha creduto, dico, di proporre che il disgravio sia ripartito a carico della provincia il di cui contingente fondiario rimpetto allo Stato dovrebbe così restare inalterato. Infatti bisogna pur ritenere che tutto quello che si fa nell'interesse forestale sottoponendo a vincolo alcuni terreni, benchè possa considerarsi sotto un aspetto più vasto come fatto nell'interesse generale dello Stato, e questo appunto giustifichi l'ingerenza del Governo in tale amministrazione; pur nondimeno è indubitato che i principali e più immediati vantaggi si risentono da tutti o da buona parte dei comuni della provincia stessa; è indubitato che il vincolo che si impone su terreni che

sono sull'alto dei monti va principalmente a vantaggio di quelli che sono nelle pianure sottoposte, sicchè ciò che soffrono per inibizione di libera coltivazione i comuni alpini, va principalmente a vantaggio dei comuni della pianura che sono sottoposti alle Alpi stesse.

Per conseguenza, sembra consono alla più retta giustizia che la provincia come l'immediato consorzio amministrativo superiore al comune, in qualche parte risenta il danno di ciò che va a risolversi a suo beneficio, anche perchè un tale meno esteso riparto non potrebbe portare quel serio disturbo, che altrimenti si avrebbe nella generalità dei ruoli catastali del regno. La vostra Giunta, perciò, non accogliendo la proposta Fossa nei termini nei quali è concepita, surrogerebbe alla medesima la seguente:

« Le riduzioni d'imposta concesse in forza della presente legge, resteranno a carico della provincia, tenuto fermo il rispettivo contingente d'imposta fondiaria. »

Par chiaro che le due proposte che fa la Giunta in surrogazione di quelle Alli-Maccarani e Fossa, debbano far parte dell'articolo 3, il quale è già stato votato dalla Camera; ma le disposizioni di cui ho parlato, non troverebbero altrove un posto conveniente, e debbono perciò considerarsi come un'aggiunta allo stesso articolo 3 della legge.

VALERIO. Io ringrazio la Commissione di essersi voluta occupare di questa materia, e di aver cercato d'entrare nella via accennata ieri dalla Camera, che a me poi sembra non essere altro che la via della giustizia.

Però io non posso molto approvare la formola che la Commissione ci porta dinanzi.

Prima di tutto vi è una questione, che anche ieri è stata discussa: e la Commissione ha proceduto in un senso determinato, senza tener conto nessuno della discussione che ebbe luogo ieri sul finir della seduta.

L'articolo della Commissione che ho copiato da quello manoscritto, cortesemente comunicatomi dalla medesima, poichè probabilmente non si ebbe agio a farlo stampare, volle considerare solamente quei terreni che, senza contravvenzione delle leggi vigenti prima della pubblicazione della presente legge, si troveranno effettivamente in istato di coltura lavorativa. Ma io ho dichiarato ieri, e devo ripeterlo oggi, questa questione della contravvenzione alle leggi vigenti ha nulla da fare colla materia di cui trattiamo.

O i terreni sono classificati come quelli che hanno una coltura ed una rendita, coltura e rendita che voi con questa legge oggi volete proibire, e questi terreni hanno diritto ad una riduzione; o non sono classificati con questa coltura e con questa rendita, ma sono classificati come boschi, come pascoli, cioè con quella coltura o quella rendita che voi ordinate, ed allora non vi ha diminuzione, e non è il caso di occuparsene.

Ma che cosa ha da far qui la questione della con-

travvenzione alle leggi vigenti sulla materia forestale?

Io vi ho portato un esempio, ed un esempio abbastanza largo, perchè contempla nè più nè meno che tutto il primo compartimento, il che vuol dire una estensione che rispetto all'Italia rappresenta un sesto all'incirca. Il primo compartimento fu chiamato a dichiarare la rendita delle sue proprietà nel 1865; l'antica legge forestale, come tutte le leggi forestali che sono mal fatte (e forse è questo il destino dell'attuale), era caduta in dissuetudine, oppure la si eseguiva a moti di sussulto; il fatto è che molte proprietà che non erano mai state coltivate, che si trovano appunto nella condizione che voi contemplate oggi, molte proprietà si sono coltivate, non solamente a lavorativo, ma anche a vite e ad altre colture. Quando si venne alla dichiarazione delle rendite del 1865, queste rendite furono dichiarate come erano.

Il Governo non stette mica a dire a questi proprietari: alto là! Voi avete violata una legge, coltivando. Ma prese quella rendita, e sulla medesima calcolò il contingente dei compartimenti, delle provincie, dei comuni e dei privati. Ed a questa gente, a cui voi avete tassato quelle poche aree di terreno che hanno lavorato sui dossi di quei monti come vigneti, come oliveti... (*Interruzione dell'onorevole De Blasiis*)

Perdoni, so che cosa vuol dire, ma la sua risposta non attaglia; ne parleremo dopo, non voglio far confusione.

Diceva dunque, quella gente che coltivava il suo terreno a vigneto, oliveto, a campo o insomma ad altra coltura qualunque che rende, voi l'avete tassata in proporzione di quella coltura.

Oggi gli proibite di ricavare la rendita; e volete mantenere la medesima imposta? Perchè? Perchè nell'antica legge forestale non si permetteva quella tale coltura a quel terreno?

Questo non c'entra; la questione è dell'imposta; voi fate pagare l'imposta per una rendita che non si ricava; questa è una questione che non ha a far niente con l'altra. Dunque per me quella referenza all'antica legislazione, qui è assolutamente fuori di luogo.

Trovo poi anche fuori di luogo quel volersi limitare la questione al terreno lavorativo. La questione non è mica di lavorativo, è questione di una coltura che esista, che dia una rendita, sulla quale sia stata stabilita una imposta, e che oggi voi proibite; ecco la questione. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Salvagnoli*)

So bene quel che vuol dirmi l'onorevole Salvagnoli. La Commissione ha aderito all'aggiunta di una disposizione colla quale ha lasciato certe facoltà di coltivazione a vigneto, per quelli che possono coltivare i vigneti a ripiani con certi risalti. Ma questo si farà in qualche sito, ma in certi altri non si fa. Vi sono dei

vigneti coltivati a questo modo, che stanno nelle condizioni di questa legge e sui quali è caduta l'imposta. La volete mantenere?

Volete colpire come vigneto quello che è proibito che sia vigneto, e che ordinate che sia ridotto a terreno coltivativo oppure a bosco?

BONFADINI. (*Della Commissione*) È escluso.

VALERIO. Ma no, che non è escluso.

(*L'onorevole Bonfadini reca una carta all'onorevole Valerio.*)

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni; risponderanno dopo. Onorevole Valerio, continui a sviluppare la sua tesi.

VALERIO. Dunque riassumo e dico che non è la questione di una coltivazione sola, la questione è circa codesto fatto che un terreno sia stato classificato ed imposto in base ad una coltura che voi non volete concedere che sia continuata. Del resto domando alla Commissione che cosa importi a lei di questa indicazione speciale dei *lavorativi nudi*? Se essa crede che non vi siano altre colture, è pur sempre vero che essa vuole ciò che io le domando. Perchè vuole attribuire ad altre condizioni, che sono estranee alla questione, una importanza, un valore che non hanno?

Ecco la redazione che io proporrei. L'ho messa giù come è venuta. Se la Commissione mi vuol prestare un momento la sua attenzione, ecco la redazione che mi pare più chiara, rimettendome però al modo con cui crederà la Commissione di esprimere la stessa idea.

« Se alcun terreno sarà stato qualificato e tassato per l'imposta fondiaria in ragione e per la rendita attribuita ad una coltura che pei vincoli stabiliti da questa legge sia vietata, potrà il proprietario stesso chiedere la rettificazione della classificazione del fondo e della rendita imponibile sul medesimo, ad oggetto di ottenere una proporzionale riduzione di rendita imponibile. »

Questa è la prima questione. Ve ne è ancora un'altra per la quale non posso concordare colla Commissione, ed è di voler riportare il carico che deriva da ciò, cioè il peso che deriva da questo scarico, tutto a peso delle provincie.

Io non so veramente da che punto di vista di ragionevole giustizia si possa mettere la Commissione per venire a questa conclusione.

L'onorevole De Blasiis, che ha parlato a nome della Commissione, ne ha detto alcune ragioni, ma non mi pare che siano proprio concludenti.

Se veramente tutta l'Italia fosse formata come quella che egli ha considerato, e fosse tutta come i versanti dell'Appennino nella parte peninsulare, che dall'una e dall'altra parte pendono al mare, capirei fino ad un certo punto queste sue considerazioni; ma l'Italia è ben diversa in altre parti, e questa sua teoria per la valle del Po non servirebbe più.

Ma poi la questione è questa: avete sostenuta questa legge, siete venuti a domandarci dei sacrifici di libertà, vincolate la proprietà, ed a nome di che? Dell'interesse generale.

Ma perchè volete che il peso che deriva da ciò che voi demandate per soddisfare un interesse generale cada sopra delle parti diverse che non sono omogenee colla generalità dello Stato?

Veramente, secondo la logica, dietro i principii della sua legge, mi pare che la Commissione non può contrastare che il carico derivante da questa riduzione, debba cadere a peso dello Stato.

Io ho sentito anche a parlare e proporre da qualcuno di farlo cadere a peso dei compartimenti catastali. Sarebbe già meno male perchè il contingente ha una superficie così grande che almeno almeno si adatta un po' men male alle conseguenze che devono derivare dai principii che avete posti.

Notate che l'entità di questi disagi d'imposta non potrà poi essere tanta; e non vogliate, per considerazioni finanziarie di non sufficiente importanza, mancare a ciò che vi domanda la ragione della giustizia.

ALLI-MACCARANI. Signori, ho dovuto apprezzare nel progetto della Commissione modificativo della mia proposta quello spirito di rispettare il principio di giustizia, che era la causa animatrice della proposta medesima. E per un momento avrei creduto di poter fare piena adesione alla nuova redazione dell'articolo, come la concepiva la Commissione; ma due cose me ne trattengono: me ne trattiene principalmente la prescrizione la quale non accorda verun indennizzo per quei terreni che fossero trovati in contravvenzione colle leggi preesistenti.

Mi fa senso questo fatto, che un proprietario, per una contravvenzione a leggi non più osservate, debba perdere il diritto ad essere indennizzato. Egli avrà coltivato il suo terreno, il demanio avrà approfittato della coltura medesima per imporre sul di lui fondo in ragione di quella, e poi, per una semplice contravvenzione a leggi che, come lo hanno asserito vari colleghi in questa discussione, erano andate quasi in disuso, gli si farà subire la conseguenza di perdere il beneficio della sua coltivazione senza dargli compenso alcuno. Ciò non è ammissibile.

Quanto al rimanente delle censure che si possono fare alla proposta della Commissione, non ripeterò le ragioni benissimo svolte dall'onorevole Valerio, cui pienamente mi associo, perchè coerenti al concetto della mia proposta.

Quando la Commissione si conformi a quelle osservazioni, potremo dirci d'accordo e votare insieme.

Debbo poi dichiarare che mi ha sorpreso che questa questione sia diventata così gigantesca. Io ed i colleghi pei quali ho portata la parola in questa discussione vogliamo soltanto combattere le leggi quando le crediamo contrarie al bene del paese. Lungi da noi

ogni altra idea di opposizione, imperocchè la nostra è puramente una battaglia amministrativa, consigliata dal desiderio di fare buone leggi, e non da altro.

Se il Governo e la Commissione rientrano nel retto cammino, noi di gran cuore ci uniremo col Governo e colla Commissione, purchè la nave della pubblica amministrazione cammini ordinata e fedele alle ragioni del progresso, che ha fondamento nella giustizia.

MICHELINI. A giudicarne dai discorsi dei preopinanti, mi pare che la Camera sia d'accordo sopra un punto che è l'essenziale, vale a dire che debba essere diminuito il contributo delle imposizioni a colui le cui terre, in seguito all'articolo 2 di questa legge, daranno una rendita minore, perchè soggette a vincolo boschivo. Della giustizia di questa parte della proposta del nostro collega il deputato Ali-Maccarani nessuno dubita; e pare in fatti non si possa dubitare, se si riflette che ben altra indennità gli sarebbe dovuta pel sacrificio che fa al bene pubblico od almeno al bene altrui.

Nè occorre ricercare se abbia ridotta la sua terra a coltivazione violando un vincolo antecedentemente impostogli; perchè, o la terra fu imposta come boschiva, ed allora non avrà luogo diminuzione d'imposta, o fu tassata come producente una rendita maggiore, ed allora l'imposta debbe essere diminuita, perchè la rendita della di lui terra diviene minore. Dunque, se vi sia o no vincolo antecedente, non ha nulla che fare colla nostra questione.

Del resto, alle ragioni addotte dal deputato Valerio a questo riguardo, puossi aggiungere che la terra che si tratta d'imboscare può essere passata ad altre mani, e non essere più in quelle di colui che violava il vincolo posto sopra di essa.

Il dubbio, la discussione versa circa l'ente morale, sopra il quale debba cadere la quota d'imposta della quale è sgrayato il proprietario della terra che si tratta d'imboscare. Dovrà ricadere sul comune, sulla provincia, sul compartimento catastale, ovvero sul Governo, cioè sopra tutta la nazione italiana?

Secondo l'adagio legale, adagio fondato sulla giustizia, *Ubi est commodum, ibi et incommodum*, siccome il vincolo boschivo deve tornare utile ad alcuno, perchè, se ciò non fosse, non vi sarebbe motivo d'importarlo, così la quota d'imposta di cui si tratta dovrebbe essere sopportata dai proprietari delle terre cui giova il vincolo.

Ma chi sono costoro?

Il conte Mengotti (e tale opinione era generale ai suoi tempi) credeva che l'alzamento dei letti dei fiumi nelle pianure anche poste a ragguardevole distanza, ed il conseguente straripamento dei medesimi, provenissero dal diboscamento dei monti. Non ignoro gli studi recentemente fatti sopra questa materia, tanto in Francia che in Italia, quelli principalmente del distinto ingegnere Lombardini, i quali studi tenderebbero ad

infirmare l'opinione di Mengotti. Ma a me pare che essi valgano a dimostrare che Mengotti cadeva forse in esagerazione nell'attribuire effetti al diboscamento dei monti, non già a dimostrare l'assoluta fallacia della mengottiana sentenza.

Chechè sia, non potendosi dubitare che il corso dei fiumi non eserciti influsso che sulla propria valle, che, per esempio, dall'imboscamento o diboscamento delle Alpi piemontesi non può tornare nè utilità nè danno alla Liguria, alla Toscana od alla valle del Tevere; così, se volessimo seguire la rigorosa giustizia, bisognerebbe dividere l'Italia in tanti sistemi fluviali, di modo che i proprietari di ognuno di essi, che risentono vantaggio dal vincolo boschivo, sopportassero, in ragione di tale vantaggio, la quota d'imposta che viene diminuita.

Ma, se questo sarebbe giusto, è d'impossibile esecuzione; tanto più che nascerebbero interminabili questioni circa la proporzione d'imposta da assegnarsi ai proprietari dei terreni posti inferiormente a quelli che s'imboschiscono.

A quale partito dobbiamo dunque appigliarci? A quello che l'imposta, che si deve aumentare per compensare la speciale diminuzione, ricada sopra il maggior numero dei cittadini.

Essendo certo che tutti i cittadini hanno più o meno vantaggio per l'imboscamento dei monti e non potendosi conoscere il vantaggio di ognuno, ebbene lo paghino tutti, e così, se vi sarà disuguaglianza, sarà meno penosa.

Laonde io vorrei che l'imposta diminuita per i beni ridotti a bosco ricadesse sul Governo o per meglio dire sopra tutti i proprietari d'Italia; subordinatamente sopra ogni compartimento catastale; in terzo luogo sulla provincia e finalmente sul comune, il quale ultimo sistema, secondo me, sarebbe il peggiore.

FOSSA. Io ringrazio anzitutto la Commissione di avere riconosciuto il principio di giustizia a cui s'informava la mia proposta, ed anzi di aver fatto una specie di concessione nel senso della medesima. Ma debbo ad un tempo dichiarare che non posso accettare questa concessione. Come deve avere inteso la Camera, la differenza che c'è tra la mia proposta e quella della Commissione consiste in ciò, che io proponeva che le riduzioni d'imposta dipendenti dalla diminuzione della rendita imponibile delle selve soggette a vincolo, dovesse andare a carico dello Stato, e la Commissione, pure accettando il principio, ne modifica l'applicazione e propone invece che lo sgravio risultante dalle riduzioni debba sopraccaricarsi alla provincia, siffattamente che gli attuali contingenti provinciali d'imposta debbano rimanere inalterati. Io me ne allieto in parte, perciocchè avrei così raggiunto almeno uno dei principali scopi che mi sono prefisso con la mia proposta, quello cioè di ottenere che l'aggravio non andasse esclusivamente

ed interamente a carico dei possessori degli altri fondi nel comune in cui sono situate le terre che saranno assoggettate al vincolo forestale, come altrimenti sarebbe accaduto restando, non ostante la diminuzione della rendita imponibile di dette terre e non tenuto conto delle conseguenti riduzioni individuali di tributo, sempre lo stesso ed inalterato il contingente comunale d'imposta. Il quale fatto sarebbe stato insopportabile particolarmente in quei comuni nei quali piccola è la parte coltiva del territorio, grandissima invece la parte boschiva, ed in cui, per la situazione e la natura dei boschi, più esteso dovrà essere il vincolo forestale. In questa condizione io credo si sarebbero trovati tutti i comuni situati nella parte più elevata dei due versanti dell'Appennino che divide il paese e sul dorso dei contrafforti del medesimo.

Non per questo, non perchè, come dissi, io abbia conseguito il principale degli scopi che mi era prefissi con la mia proposta, io posso e debbo tenermi contento della concessione che mi ha fatta la Commissione. Io ho chiesto che le riduzioni dell'imposta dovessero andare a carico dello Stato. L'oggetto precipuo a cui in ogni sua parte, in tutte le sue disposizioni mira la legge che stiamo discutendo, è di un interesse eminentemente generale, nazionale. Provvedere nell'ordine economico alla produzione legnosa, qualunque sia la tenerezza che si possa avere per l'applicazione dei principii della libera concorrenza o la fiducia nei materiali succedanei che si sostituiscono alla legna sul mercato europeo dei combustibili; provvedere nell'ordine fisico alle condizioni climatologiche dei paesi, al regime idraulico, alla stabilità del suolo; provvedere ad un tempo alla prosperità dell'industria agraria; promuovere anche fra noi, anche in Italia i grandi risultati che nell'ordine fisico ed economico si ottennero e si vanno ottenendo con un buon regime forestale in Francia, nel Belgio e più specialmente nella Germania, è lo scopo di questa legge, è la suprema ragione che determina e giustifica i vincoli a cui andranno d'ora innanzi soggette molte delle terre del paese.

È dunque per garantire l'interesse pubblico dai danni che l'esercizio illimitato della libertà fondiaria relativamente alle foreste potrebbe arrecare per l'influenza che le foreste esercitano sulle condizioni telluriche, climatologiche, atmosferiche ed igieniche delle varie regioni, che fu presentato e stiamo approvando questo progetto di legge. È un progetto del quale qui ancora non voglio portare giudizio perchè sono ancora incerto se l'approverò col mio voto; ho potuto però già formarmi la convinzione che il medesimo contiene delle disposizioni gravi, assai rigorose ed eccezionali. Più volte l'onorevole ministro di agricoltura e commercio e coloro che difendono il progetto, e coloro che lo combattono, riconobbero ed invocarono benchè in vario senso questa suprema necessità dell'interesse

generale, e l'onorevole signor ministro deve ad essa i trionfi che ha ottenuto per ciò che ha fatto nell'interesse generale della silvicoltura, coll'adesione che ha avuto dalla Camera ad alcune delle disposizioni che furono già approvate.

Se pertanto non può mettersi in dubbio che le terre siano assoggettate al vincolo forestale, ne sia diminuita la rendita, ne sia ridotta l'imposta nell'interesse ed a vantaggio di tutti i cittadini dello Stato, come mai potrebbe dubitarsi che l'unica conseguenza logica e conforme ai principii di ragione e di giustizia sia quella di dover sopraccaricare allo Stato l'aggravio dipendente dalle dichiarazioni di vincolo? Parmi che tanta sia l'evidenza da non essermi lecito di più soffermarmi su questo argomento senza abusare della benevolenza della Camera.

Soggiungerò piuttosto che mi conforta ad insistere nella mia proposta la natura stessa delle obiezioni che la Commissione a mezzo dell'onorevole suo relatore ha apposte alla medesima. Le obiezioni sono due: la prima, che il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche ed urbane ed altre soggette all'imposta prediale è fissato per legge e che quindi non lo si può diminuire; la seconda, che il vantaggio che ridonda ad una provincia dal vincolo della proprietà boschiva situata nella medesima, non deve convertirsi in un carico per le altre provincie.

In verità, non parmi che queste due obiezioni della Commissione, la quale pure si compone di nostri colleghi distintissimi e competentissimi della materia, abbiano un solido fondamento, siano abbastanza serie.

Il tributo principale fondiario è stabilito per legge. Ma che cosa facciamo noi qui? Non stiamo facendo leggi? Ed anche ora non stiamo discutendo ed approvando un progetto di legge? La legge 14 luglio 1864, sul conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse provincie dello Stato fissa il principale tributo fondiario a 110 milioni, oltre i decimi. Se ora verrà adottata la mia proposta, lo Stato non riscuoterà più, suppongasì, che 109 milioni e cinquecento mila lire; riscuoterà cioè in meno lire cinquecento mila, ma per virtù di una legge, della legge che stiamo approvando. Ebbene, l'onorevole Sella, qui presente, non troverà subito il modo di cavare dai contribuenti anche questa somma? Non abbiate di queste apprensioni.

Alla seconda delle dette obiezioni hanno già risposto gli oratori che ebbero prima di me la parola, l'onorevole Valerio e l'onorevole Michelini. Io aggiungerò ciò che ho già detto, che cioè i vantaggi che ci ripromettiamo dai vincoli forestali non sono vantaggi locali, del comune e della provincia, ma di tutte le provincie, di tutto il paese, di tutto lo Stato. Dirò ancora che, essendovi boschi e terre da assoggettarsi al vincolo forestale pressochè in tutte le parti d'Italia, una specie d'equilibrio compensativo viene a stabilirsi anche nel fatto delle riduzioni d'imposta, che legittima

sempre più e rende sempre più accettabile il sopraccarico delle quote inesigibili allo Stato, come viene da me proposto.

Dopo tutto io avrei anche potuto comprendere ed acconsentire che la Commissione, non volendó toccare al tributo principale dello Stato, avesse modificata la mia proposta nel senso che l'aggravio proveniente dalle riduzioni parziali dovesse cadere sul compartimento catastale entro cui sono situate le terre vincolate; avrei potuto fino ad un certo punto darmi ragione delle temute complicazioni nel rimaneggiamento, anche in piccole proporzioni, del tributo fondiario erariale, delle esagerate difficoltà, del supposto difetto di sufficiente sorveglianza e di sicuro controllo, della mancanza insomma di sufficienti guarentigie atte ad impedire le frodi quando l'operazione delle riduzioni d'imposta fosse stata fatta soltanto ad aggravio dello Stato. Io avrei, dico, potuto accettare che il carico dovesse sovrapporsi al compartimento. La superficie su cui dovrebbe ripartirsi l'aggravio sarebbe ancora sufficientemente estesa; il peso sarebbe ancora assottigliato; i contribuenti non dovrebbero soffrirne di troppo. Ma restringere l'aggravio a carico delle provincie, mi pare cosa nè giusta, nè tollerabile.

LANZA, *presidente del Consiglio*. Signori, che si debba tener conto della diminuzione di rendita proveniente dal mutamento di coltura d'un terreno, è questa una massima seguita in tutti i catasti; ed è per questo appunto che in tutti i catasti regolari sono stabilite le categorie e le classi. Quando, per esempio, un terreno da foresta viene dissodato e coltivato a vigna o a campo, è evidente che, dove si tiene un catasto regolare, questa mutazione di categoria e di classe deve aver luogo. Dunque, quanto alla massima, non c'è alcuna difficoltà da parte del Ministero di ammetterla, poichè è evidente che, se per un lato ne avverrà una diminuzione nella rendita di quei terreni che dallo stato di coltivazione passano a quello di boschi, per l'altro, quei terreni, i quali vengono da questa legge svincolati e dallo stato di boschi passano a quello di coltivazione, daranno un aumento d'entrata.

D'accordo sulla massima, resta ora a vedere chi deve sopportare il danno di questa diminuzione di rendita, o vantaggiare dell'aumento della rendita medesima. La Commissione propone che questa differenza sia ripartita nel contingente provinciale; alcuni onorevoli deputati propongono invece che debba andare a carico dello Stato, o almeno del compartimento.

Se noi volessimo conformarci al principio della più rigorosa giustizia ne verrebbe che, ammessa una diminuzione o un aumento d'entrata, quella debba essere sopportata dallo Stato, questo, invece, rivolgersi a suo profitto, giacchè si tratta d'interessi che hanno un carattere generale. Ma, signori, se consideriamo quali sono le difficoltà e le conseguenze che verrebbero dal

seguire questa massima, la prudenza ci consiglierà di venire ad un temperamento.

È evidente che, quando la diminuzione nella rendita si ponesse a carico dello Stato, non vi sarebbe più alcun ritegno a determinarne la quantità; poichè sappiamo tutti ciò che suole accadere in simili Commissioni locali. Si cercherebbe di sgravare al possibile questi terreni, e calcoler largamente la diminuzione di rendita, giacchè si vedrebbe che non va a danno della propria provincia o del compartimento, ma a carico dello Stato. Non v'è dubbio che l'interesse locale prevarrebbe in questa circostanza all'interesse generale.

Se questo lavoro potesse essere compiuto da una Commissione nominata dal Governo d'accordo col Parlamento, di guisa che la medesima non avesse in mira che l'interesse di tutte indistintamente le provincie, l'inconveniente accennato non si avvererebbe così facilmente. Ma, essendo invece stabilito nella legge, come non si poteva stabilir diversamente, che in ciascuna provincia vi sia una Commissione la quale abbia incarico di addivenire a questa operazione, è naturale che le riduzioni di rendita si farebbero con molta generosità, sul riflesso che la diminuzione non tornerebbe a carico dei contribuenti della provincia.

Ora poichè siamo per far leggi pratiche, leggi che abbiano il miglior risultato possibile, e non tornino a danno della cosa pubblica, parmi che questo sgravio parziale debba andare a carico della provincia, o, se volete, del compartimento. Della scelta fra quella e questo, il Ministero si rimette alla Camera, ma l'essenziale è che si ponga freno alle diminuzioni in guisa che non oltrepassino i limiti dell'equità e della giustizia, e per altra parte il contingente generale d'imposta non subisca riduzione. Diffatti, voi tutti intendete benissimo che, mentre per lo stato delle nostre finanze dobbiamo cercar modo d'accrescere le entrate, se il Governo avesse a subire una diminuzione su questo cespite, sarebbe costretto di cercare qualche altra via per risarcirsi. Or ben sapete quanta difficoltà s'incontri nel trovare altre sorgenti di entrata.

Laonde mi pare che, posta la questione in questi termini, il Ministero e la Commissione possano accordarsi cogli onorevoli proponenti. Ammessa la giustizia del principio, di diminuire l'imposta in favore di chi soffre una notevole diminuzione di rendita; riconosciuto, che tale diminuzione deve andare a carico del compartimento o della provincia, mi pare che la discussione dovrebbe aver termine, e non fosse difficile venire a una conclusione.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Rinunzio alla parola.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BLASIS. La nuova redazione della proposta fatta

dall'onorevole Valerio, siccome non fa che spiegare in modo più chiaro e meno soggetto ad equivoci quello che era l'intendimento della Giunta, essa non ha alcuna difficoltà di accettarla.

Per riguardo alla seconda parte, ossia per riguardo all'emendamento Fossa, la Commissione sostiene la proposta da essa fatta, vale a dire che le riduzioni vadano a carico della provincia per le ragioni che ho già dette.

PRESIDENTE. Dunque prego la Commissione a trasmettere al banco della Presidenza le diverse proposte; io non ne ho alcuna. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Come ha detto il presidente del Consiglio, il Ministero mira a che l'entità dell'imposta fondiaria non sia sminuita; vada lo sgravio a carico della provincia o a carico del compartimento, il ministro delle finanze è indifferente; non resta altro che una questione libera da esaminarsi se convenga piuttosto accollarlo al compartimento o alla provincia.

Io mi permetto solo di fare osservare che la provincia, essendo costituita come corpo morale, avendo una rappresentanza completa nella deputazione provinciale, quando mai vi fossero degli abusi, può più facilmente porvi riparo; invece il compartimento, essendo un ente fittizio, un ente catastale, non ci sarebbe chi avesse ufficio di mettere argine agli abusi.

Io faccio presente questa circostanza, ripeto, non come ministro delle finanze, perchè come tale sono completamente disinteressato nella questione, ma come cosa di pratica applicazione, nell'interesse generale; e credo che lo stesso onorevole Fossa non avrà difficoltà ad assentire che il carico derivante da questo sgravio sia attribuito piuttosto alla provincia anzichè al compartimento; perocchè in fin dei conti l'intento supremo che egli si propone si ottiene ugualmente tanto in un modo come nell'altro.

FOSSA. L'onorevole signor ministro delle finanze ha detto che, purchè sia salvo ed integro il tributo principale dello Stato, è per lui cosa indifferente che il carico proveniente dalle riduzioni dell'imposta delle terre soggette a vincolo vada a cadere piuttosto sul compartimento catastale che sulla provincia: io dirò che, purchè sia salvo il comune, non attacco molta importanza a che l'aggravio sia sopraccaricato piuttosto allo Stato che al compartimento catastale, sebbene mi sembri più giusto, ed in ciò resto fermo nella mia opinione, che lo Stato dovesse sopportare le conseguenze di dette riduzioni. Dichiaro adunque, specialmente in vista della proposta fatta dall'onorevole mio amico Valerio, che non ho difficoltà di recedere dalla mia. E questa dichiarazione faccio tanto più di buon grado, perchè come ho avvertito quando presi la prima volta la parola, avrei subito accettato la modificazione nel senso della proposta dell'onorevole Valerio, se mi fosse stata fatta dalla Commissione.

DE BLASII. Domando la parola per una osservazione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasii ha facoltà di parlare.

DE BLASII. Io faccio riflettere che, quando si tratta di reimporre questi discarichi nei ruoli fondiari delle provincie, abbiamo l'intendente di finanza il quale è chiamato dalla legge, in ciascuna provincia, a fare questi riparti, e si può fare assai facilmente e prontamente nelle forme regolari. Ma se il riparto dovesse farsi su tutti i ruoli di un compartimento catastale, bisognerebbe creare una Commissione appositamente per farlo. Ora tutti considereranno la difficoltà di creare questa Commissione, di darle le debite attribuzioni e di sconvolgere da capo a fondo tutta la vasta mole dei ruoli del compartimento intero. Si guardi, per esempio, al compartimento napoletano, che consta di sedici provincie, non vale la pena per cosa, di non grave entità, di sconvolgere i ruoli di sedici vaste provincie. Per conseguenza io insisto, a nome della Giunta, perchè la Camera accolga la proposta che abbiamo fatta, che cioè sia la provincia quella che debba sopportare un tale riparto.

CAMERINI. Le parole dell'onorevole ministro di finanza e quelle dell'egregio membro della Commissione, l'onorevole De Blasii, hanno prevenuto un'osservazione che io aveva in animo di fare.

La provincia ha una rappresentanza, quello che non ha il compartimento; ma ciò non toglie l'ingiustizia del principio che si stabilirebbe sia nell'aggravare le condizioni della provincia, come quelle del compartimento.

Mettiamo la questione sul suo vero terreno. Che cosa ha fatto l'emendamento Alli-Maccarani accettato dalla Camera? Ha detto che colui il quale vede diminuita la sua rendita, in virtù di una legge generale dello Stato, non è giusto che paghi un tributo che non corrisponde più alla sua rendita. La conseguenza del voto della Camera qual è? Che, ove si verificino questi casi di quote che hanno diritto a disaggravio, resta diminuita la rendita generale dello Stato, per la quota corrispondente della contribuzione fondiaria, di che giustamente si preoccupava l'onorevole ministro delle finanze. Dunque che cosa deve farsi? Se lo Stato ha bisogno di rimettere la sua rendita al suo livello, deve trovare un nuovo metodo, od aumentare in linea generale quell'aggravio fondiario che precedentemente esisteva.

Le signorie loro che fanno? Applicano giustamente un principio rimpetto all'individuo. Dico le signorie loro ed intendo la Commissione ed anche l'onorevole ministro dell'interno che accettava questo principio. Applicano giustamente il principio verso l'individuo e dicono: vi è stata diminuita una porzione della vostra rendita, dovete per conseguenza vedere diminuito anche il vostro tributo fondiario.

Vediamo adesso che cosa si dice alla provincia ed anche al compartimento, idea che io però respingerei sempre. Voi, nella massa dei contribuenti vedete diminuita la vostra rendita del totale di ciò che ciascun contribuente vede diminuirsi per sè, in forza della legge generale. Ebbene, per voi questo non fa niente, pagate per tutti, ristorate la mancanza per tutti, e questa legge generale d'interesse dello Stato invece di colpire lo Stato colpirà le singole provincie. Ciò contraddice al principio, e mi pare di un'evidenza irrecusabile.

Intorno poi alle conseguenze, mi dica lo stesso onorevole ministro delle finanze che tiene le cifre dinanzi, è possibile che talune provincie essenzialmente montuose e boschive vengano a sottostare a questo peso? Io non entro a vedere se questo potrebbe influire nelle risoluzioni della Camera, è certo che si manterrebbe l'ingiustizia del principio, a fronte della provincia; mentre si è riconosciuta quest'ingiustizia per l'individuo, sarebbe la Camera poco conseguente a sè stessa.

DE BLASIS. Io credo che si esageri grandemente la portata delle conseguenze di questa che è stata una giustizia che non si è potuta rifiutare, ma che per la sua parvità appunto era stata trascurata dalla Giunta, e forse forse sarebbe stato meglio di trascurarla in tutto e per tutto; per la sua parvità, ripeto.

Credete che sieno molti i terreni, i quali sieno accatastati come lavorativi e che non erano già sottoposti a vincolo, e che per virtù di questa legge vi sarebbero assoggettati? Sono pochissimi o signori. Ve ne sarà probabilmente qualcuno nelle provincie che non erano finora soggette a legge forestale e che comincierebbero con l'attuazione della presente a sopportare dei vincoli; ma per quelle che sono già soggette a leggi forestali (e lo sono quasi tutte) è facile il riconoscere che i vincoli che noi mettiamo, sono molto inferiori a quelli che esistevano; per conseguenza, lungi dall'esser terreni i quali sieno gravati da vincoli maggiori, ve ne saranno moltissimi che saranno svincolati da quelli che sopportavano.

Or dunque il beneficio di cui si tratta nella proposta in discussione è quasi esclusivo per quei luoghi nei quali non esistevano già dei vincoli forestali; ed anche per questi luoghi, se vi sono dei terreni accatastati come lavorativi, hanno probabilmente le qualità per esser tali, e per conseguenza è ben difficile che ora si venga a togliere ad essi con questa legge una tal qualità.

Concedo che vi saranno pur sempre delle eccezioni, concedo che vi potranno pur essere dei terreni in queste condizioni, dei proprietari che potrebbero essere lesi dalla imposizione dei novelli vincoli; ed ecco che noi, in omaggio alla giustizia, ammettiamo la convenienza di accordar loro un discarico; ma esagerare poi la portata di una tale concessione in modo da credere che una provincia possa trovarsi veramente aggravata dal riparto di tali discarichi nel suo contin-

gente fondiario, questo è quello che io non posso assolutamente consentire.

Aggiungo che io andrei anche fino ad accettare il principio che il riparto si facesse a carico dell'intero Stato, se non vedessi che porre a carico dello Stato una materia così esigua, ci porterebbe a spendere il triplo ed il quadruplo e forse il decuplo dell'ammontare di tali discarichi, poichè bisognerebbe creare speciali Commissioni, bisognerebbe accrescere gl'impiegati incaricati della formazione dei ruoli, bisognerebbe insomma dare un fastidio ed una spesa allo Stato, che riuscirebbe di gran lunga superiore all'importo di questo piccolo vantaggio che pur è conveniente accordare, per solo rigore di stretta giustizia, ad alcuni proprietari. Per conseguenza la Giunta, mentre riconosce la giustizia della concessione, crede che non si debba esagerare la portata della concessione stessa, e che, senza turbare lo Stato, basti mettere a carico della provincia le non gravi conseguenze che ne derivano.

Per tutte queste ragioni, prego la Camera ad accogliere la proposta di portare le quote discaricate a carico delle provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti!

ALVISI. Signori, o non si doveva accettare la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani, o una volta accettata, siccome lo Stato impone il vincolo forestale, così anche la riduzione dell'imposta deve ricadere assolutamente a carico dello Stato.

I signori della Commissione credo che non conoscano molto bene le provincie venete, nè le condizioni del territorio veneto, perchè se lo avessero visitato avrebbero veduto che le provincie del Friuli, di Belluno di Vicenza e quella di Verona sono pur troppo quelle che hanno nei loro territori la sorgente della maggior quantità dei torrenti e dei fiumi, e che nello stesso tempo hanno pur troppo le montagne più diboscate, e ridotte a dissodamento o a magro pascolo estivo.

Su queste provincie, che già sono economicamente aggravatissime nel loro catasto, cadrebbero poi compensi, che si dovrebbero dare ai proprietari dei terreni coltivati, perchè in queste provincie è più vivo e generale il bisogno di rimboscare.

Quindi, se occorre il rimboscamento su larga scala, è precisamente in quelle provincie, e se occorrono riduzioni per i fatti dissodamenti, è precisamente in queste provincie, cosicchè è per ragioni di giustizia, e non perchè io sia rappresentante di questa, piuttosto di un'altra provincia, che bisogna fare il riparto provinciale. E questo sta bene, ma poi di tutti i riparti provinciali, fatta una sola somma, il Governo dovrà distribuirla egualmente su tutti i compartimenti dello Stato.

Non c'è altro modo di esercitare la giustizia che reclama questa legge, la quale è stata proposta nell'interesse generale della intera nazione; è giusto che il

danno dei singoli contribuenti venga a pesare sopra tutti.

PRESIDENTE. Io deggio far osservare che ora si discute su di un argomento che non è più in campo.

L'onorevole Fossa aveva proposto che il riparto di questa diminuzione d'imposta fosse a carico dello Stato; poscia ha ritirato il suo emendamento. Quindi, a tenore del regolamento, esso non può più essere ripreso da alcuno.

Dunque cotesta questione cade da sè.

Io faccio quest'avvertenza, perchè non si prolunghi una discussione che è divenuta inutile.

Ora la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani è stata modificata dall'onorevole Valerio, quanto alla prima parte.

Accetta l'onorevole Alli-Maccarani questa modificazione?

ALLI-MACCARANI. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta come è stata modificata dall'onorevole Valerio:

« Se alcun terreno sia classificato e tassato per l'imposta fondiaria in ragione e per la rendita attribuita ad una coltura che pei vincoli stabiliti da questa legge gli sia vietata, potrà il proprietario stesso chiedere la rettificazione della classificazione del fondo e della rendita imponibile del medesimo, ad oggetto di ottenere una proporzionale riduzione di rendita. »

Questa prima parte della proposta è accettata dal Ministero, dalla Commissione, e dall'onorevole Alli-Maccarani; sono tutti d'accordo.

Poi verrebbe la seconda parte che, secondo la Commissione, sarebbe la seguente:

« Le riduzioni d'imposta ammesse in ordine alla presente legge, resteranno a carico delle provincie, tenuto fermo il rispettivo contingente d'imposta fondiaria. »

L'onorevole Valerio invece propone che si dica...

GUERZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. « La somma di cui verrà diminuita l'imposta fondiaria per le riduzioni predette, sarà dal ministro delle finanze ripartita fra tutte le provincie del regno. »

Dunque, come vede la Camera, il sistema è diverso; non mette questa somma a carico dello Stato, ma il Governo è obbligato di ripartirla fra tutte le provincie dello Stato; il Ministero invece ha accettato la proposta della Giunta, cioè che questa diminuzione d'imposta sia a carico della provincia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La Commissione aveva proposto che fosse messa a carico d'ogni provincia; invece il Ministero ha dichiarato che, venga essa posta a carico della provincia, o del compartimento, egli rimane, direi, disinteressato; preferirebbe la provincia, ma se la Camera volesse invece il compartimento, non farebbe opposizione.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Dunque non c'è proposta pel compartimento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, no.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha facoltà di parlare. Le faccio osservare però, che la Camera ha manifestato il desiderio che si passi ai voti.

GUERZONI. Avevo domandata la parola prima di conoscere la proposta fatta dall'onorevole Valerio, ed era appunto per presentarne una nell'istesso senso.

Non avrei quindi altro da dire.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola per una osservazione sola.

Io capisco che chi comanda paga. Qui si tratta di una Commissione provinciale la quale determina i vincoli, questa avrà che vedere nella materia degli sgravi.

Voci al centro. No! no!

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Mi perdoni, lo sgravio resta facoltativo.

È facoltativo al proprietario di rivolgersi all'autorità per domandare la riduzione della fondiaria.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma chi determina il vincolo, è la Commissione provinciale.

Quindi io trovo che vi era una maggiore ragione di completo discentramento in questa parte, quando si scelga la provincia.

A me premeva solo di fare questa osservazione, di cui la Camera certamente apprezzerà tutta l'importanza, imperocchè qui sta il freno maggiore nello stabilire i vincoli. Inoltre a me pare che sia indispensabile assolutamente di non accordare più di quello che è strettamente necessario.

PRESIDENTE. Dunque andremo ai voti.

ALVISI. Io accetto la proposta Valerio.

PRESIDENTE. Prima di tutto metterò ai voti la prima parte di questa proposta presentata dal deputato Valerio che non è contestata, e che rileggo:

« Se alcun terreno sia classificato e tassato per la imposta fondiaria in ragione e per la rendita attribuita ad una coltura che pei vincoli stabiliti da questa legge gli sia vietata, potrà il proprietario stesso chiedere la rettificazione della classificazione del fondo o della rendita imponibile del medesimo, ad oggetto di ottenere una proporzionale riduzione di rendita. »

Metto ai voti questa prima parte.

(È approvata.)

Ora viene la seconda parte.

Metterò prima ai voti la proposta dell'onorevole Valerio che è la più larga, poi quella della Commissione. Il principio è lo stesso; si tratta solo di vedere se questa diminuzione deve essere posta a carico dello Stato o della provincia.

La proposta dell'onorevole Valerio è concepita nel modo seguente:

« La somma di cui verrà ridotta l'imposta fondiaria per la riduzione prodotta, sarà dal ministro delle finanze ripartita su tutte le provincie del regno. »

Pongo ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora porrò ai voti la proposta della Commissione, che formerebbe il quinto comma dell'articolo 3, e che è così concepita :

« Le riduzioni d'imposta ammesse in ordine alla presente legge, resteranno a carico della provincia, tenuto fermo il rispettivo contingente d'imposta fondiaria... »

MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Durante la votazione non posso lasciarla parlare.

MORINI. Per un emendamento.

PRESIDENTE. Doveva presentarlo prima.

MORINI. Quando ?

PRESIDENTE. Vuole che ammetta un emendamento mentre si vota ?

MORINI. Mi perdoni : se ho torto, tacerò ; ma mi pare che, a termini del regolamento, io possa fare un'aggiunta alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Morini, permetta. Dal momento che è cominciata la votazione, ella non può più fare alcuna proposta. Ora la votazione è cominciata, poichè fu già respinta la proposta dell'onorevole Valerio, e stavo leggendo quella della Giunta per porla ai voti. Ella avrebbe dovuto presentare prima la sua proposta.

MORINI. Mi riservo di farla dopo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti la proposta complessiva, cioè la prima parte della proposta Valerio, che fu accettata, e la seconda parte della Commissione, che formano una sola disposizione in aggiunta all'articolo 3.

(È approvata.)

Ora veniamo all'articolo 6, cui era rimasta la discussione.

« Art. 6. Il prefetto, intesa la Commissione e sul parere della deputazione provinciale, ed ordinati, ove occorran, complementi d'inchiesta, statuirà con apposito decreto sullo stato delle terre sottoposte a vincolo. Contro il decreto gl'interessati possono ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, fatte, ove occorran, le opportune indagini, inteso il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, statuirà definitivamente.

« Il termine a produrre il reclamo è fissato a mesi due dalla data della comunicazione del decreto del prefetto. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Alli-Maccarani.

Ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Non mi propongo di fare un discorso e non esporrò che poche idee. L'articolo 6 dà al prefetto la facoltà di decretare sullo stato delle

terre sottoposte a vincolo. Intendo che, di fronte ad un ordinamento che interessa il paese in generale, debba intervenire l'autorità governativa. Ma rifletto per altro che queste disposizioni sul regime forestale, se si attengono all'interesse generale, egualmente e più direttamente colpiscono gl'interessi particolari di ciascuna provincia. Ond'è che mi pare che per questa prima ragione l'intervento diretto, autoritativo della rappresentanza legittima della provincia sia logico e si debba ammettere.

Di più, signori, noi ci siamo persuasi in tutti i nostri ordinamenti del bisogno della magistratura collettiva anche in fatto di amministrazione. Vediamo come la tutela dei comuni e delle opere pie sia affidata alle deputazioni provinciali. Quindi non capisco perchè non debba la deputazione provinciale intervenire col prefetto a decidere, come per gli affari di tutela dei comuni e delle opere pie, così pure sugli affari che concernono lo stato delle terre da sottoporsi a vincolo forestale. La deputazione provinciale è quella magistratura che dà più garanzia agl'interessati, sia perchè i componenti di essa sono magistrati i quali provengono dall'elezione di secondo grado, sia perchè in generale vi funzionano persone competentissime sulla materia.

Quando si deve stabilire sulle terre sottoposte a vincolo, è necessario che vi sia nella magistratura che decide la parte legale e la parte che conosce i bisogni amministrativi del paese. Ora, generalmente le deputazioni provinciali si compongono appunto di cittadini scelti, una parte dei quali è versata nelle materie legali e quasi tutti conoscono benissimo l'amministrazione rurale ed economica ; ond'è che nella deputazione provinciale troviamo gli elementi più competenti perchè sieno bene decise le questioni sullo stato dei terreni.

D'altronde l'interesse generale è ben tutelato ognorachè al prefetto, se crede che siano lesi gl'interessi generali, rimane il diritto di appellare al Ministero di agricoltura e commercio.

Dunque in ultima analisi se è il Governo che interviene direttamente in appello, ragion vuole che nella prima cognizione dell'affare intervenga la deputazione provinciale, la quale conosce meglio gl'interessi locali. Costituiti questi due gradi di competenza avremo una magistratura competente, illuminata, quanto all'interesse generale, dalla autorità del prefetto, e così ci avvieremo a quell'ordinamento economico a cui il nostro regime amministrativo accenna pure di avanzare. Se le provincie devono avere finalmente ragioni di essere, conviene che ottengano la loro autonomia amministrativa, e allora soltanto costituiranno un vero ente.

Egli era a questo oggetto appunto che io aveva sottoposta la mia idea all'onorevole relatore, ed ora su questo mio proposito insisto acciocchè l'articolo sesto sia redatto così :

« La deputazione provinciale presieduta dal prefetto » e prosegua poi come nel progetto primitivo. Queste parole *presieduta dal prefetto*, allo stato attuale della legislazione, forse potrebbero parere un pleonasma, ma io le ho scritte nella mia proposta perchè abbiamo una legge in corso per la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale, nella quale legge questa presidenza sarebbe tolta al prefetto (modificazione proposta e che io spero sarà anche accettata). Perciò ho voluto mettermi in armonia con questa nuova disposizione di legge in progetto, acciocchè qualunque sia per essere la legge organica provinciale che governerà le provincie, rimanga ferma in questa materia la presidenza del prefetto.

CASTAGNOLA, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Sembra a prima vista che non sia molto grande la differenza che passa tra il progetto del Ministero e della Commissione e l'emendamento proposto dall'onorevole Alli-Maccarani.

Noi vogliamo che provveda il prefetto, intesa la deputazione provinciale, e l'onorevole Alli-Maccarani vuole che la deputazione provinciale sia posta sotto la presidenza del prefetto.

Tanto nell'un progetto quanto nell'altro è stabilito che le deputazioni provinciali debbano essere *sentite*, secondo noi, o debbano *decidere*, secondo la proposta dell'onorevole Alli-Maccarani.

Io credo però più logico l'attenersi al progetto ministeriale, adottato dalla Commissione, per la ragione seguente. Io credo che convenga tenere sempre, per quanto si può, ben distinto l'ufficio governativo dall'ufficio che spetta all'autorità provinciale. Dal momento che noi abbiamo riconosciuto che il vincolo forestale è cosa d'interesse generale, che il vincolo forestale è una servitù che s'impone per ragioni di pubblico interesse, sembra conveniente che il pronunziare questo vincolo spetti a colui che è il rappresentante del Governo, e che, appunto per ciò, ha la missione di curare la gestione della pubblica cosa. Sta bene che la deputazione provinciale sia intesa, anche per frenare il prefetto, che sia intesa nell'interesse della provincia, perchè, mentre si tratta di un interesse generale, si tratta ancora di un interesse provinciale, in cui certe determinate provincie possono avere un interesse specialissimo, ma non sembra, a dire il vero, che sia questo un compito della deputazione provinciale.

Qual è il compito che ad essa spetta? In primo luogo rappresenta legalmente la provincia, e ne amministra il patrimonio; e questo sicuramente non è il caso: lo farà tutte le volte che si tratti di boschi provinciali, ma non già adesso che si tratta di stabilire nell'interesse generale quali siano i vincoli da imporsi.

In secondo luogo, la deputazione provinciale esercita la tutela sopra i comuni e sopra le opere pie; ma questo non è il caso neppure, perchè, lo ripeto, si

tratta d'imporre un vincolo nel pubblico interesse. Però tutte le guarentigie sono state date, e nella Commissione che deve fare il primo lavoro l'elemento elettivo è in maggioranza; di più si è anche stabilito che la deputazione provinciale sia intesa. Quindi io credo che convenga dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, e lasciare che tutte le autorità compiano il loro ufficio, altrimenti si arreca confusione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di parlare.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) La Commissione, appunto uniformandosi alle ragioni dette dall'onorevole ministro, respinge la mutazione proposta dall'onorevole Alli-Maccarani.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Le ragioni addotte dall'onorevole ministro mi pare che non rispondano alla mia proposta, inquantochè partono da un concetto non esatto. Sta bene che l'autorità amministrativa abbia competenza allorchè non si tratta di altro che di applicare una regola incontestata, perchè in questo caso ricorre un atto semplicemente esecutivo, e per questo di competenza esclusiva del prefetto. Ma nella questione attuale noi abbiamo un magistrato che applica una legge, abbiamo un magistrato che rivede ciò che hanno dichiarato vari riuniti in consesso e collegialmente; abbiamo cioè una magistratura amministrativa in materia contenziosa, vi è contraddittorio fra il cittadino che sostiene che un dato terreno non deve essere assoggettato e l'amministrazione la quale sostiene il contrario.

Ora su questo possiamo concedere che, invece di andare ai tribunali ordinari, si stabilisca una magistratura amministrativa, come si è adottato per la liquidazione della tassa sulla ricchezza mobile; ma il togliere la collegialità in questa magistratura, è una esorbitanza, è un confondere appunto chi sta ad applicare una legge senza contrasto, e chi è chiamato a decidere se l'applicazione ricorra o no nel caso speciale.

Per questo io credo che le ragioni addotte dall'onorevole ministro non possano essere accettate dalla Camera.

È vero che il progetto della Commissione pone che sarà sentito il parere della deputazione, ma con questo non si dà un'influenza decisiva all'opinamento di questo, nè si soddisfa al bisogno che il cittadino sia guarentito di avere varie persone illuminate le quali dicano se l'opponente ha ragione o torto nelle sue obiezioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se male non mi appongo, l'onorevole Alli-Maccarani in questo momento dimentica l'economia e lo scopo di questa legge.

I vincoli che si vogliono stabilire alle proprietà,

sono d'interesse locale o d'interesse generale? Evidentemente la legge mira all'interesse generale. Or bene, come vuole che la deputazione provinciale abbia dalla legge il diritto di decidere quali sono le proprietà che debbano o no andare soggette al vincolo? Allora ella non vuol fare una legge generale, ma una legge provinciale nè più nè meno.

È cosa evidente che nella massima parte dei casi il prefetto non potrà non tener conto del voto della deputazione provinciale: ma bisogna lasciare al potere esecutivo la facoltà di dichiarare in quali casi si debba imporre questo vincolo, e in quali casi non si debba imporre. Operando diversamente, noi perdiamo addirittura di vista, come ho accennato, lo scopo della legge. Supponga che certi terreni lungo i fiumi si debbano vincolare, pel buon governo del fiume, a difesa di tratti inferiori posti in provincia diversa, è cosa evidente che se si lascia alla provincia ove sono posti i terreni superiori il definire se questi debbano andar soggetti a vincolo, potrà la decisione non essere ispirata dal vero interesse per cui si richiede il vincolo, poichè il vantaggio per questa provincia sarà il danno di quella che è posta inferiormente.

Bisogna insomma riconoscere che il carattere della legge è quello di essere d'interesse generale. Se l'interesse di assoggettare al vincolo certi terreni è limitato ad una od anche esteso a più provincie, la loro risposta non può essere dubbia; ma quando, più della provincia in cui si tratti d'imporre il vincolo, sono a questo interessate le provincie inferiori, entrambe potrebbero essere parziali, e quindi a niun giudice locale dovrà essere attribuita la facoltà di decidere in tal caso.

Parmi che queste ragioni sieno abbastanza solide da poter persuadere l'onorevole Alli-Maccarani a recedere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, non ho alcuna sua proposta.

ALLI MACCARANI. L'ho consegnata al relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Non l'ho, quindi non posso metterla ai voti.

ALLI-MACCARANI. In secondo luogo osservo che i deputati provinciali non si limitano a tutelare gl'interessi locali. Io invece ho esperienza che essi esaminano la legge scrupolosamente, e rimangono fedeli per quanto possono a quella. E se mai un raro caso avvenisse che loro facesse abbaglio l'interesse particolare, il prefetto ha modo di riparare ogni danno col ricorrere al ministro.

Cosicchè gli argomenti addotti non tolgono che la mia proposta sia opportuna.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Alli-Maccarani sarebbe questo; invece di dire: « Il prefetto, intesa la Commissione e sul parere della deputazione provinciale, ecc. » vorrebbe che fosse scritto: « La depu-

tazione provinciale presieduta dal prefetto, udita la Commissione, ecc. » il resto come nel progetto.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, indi, posto ai voti, è respinto.)

Pongo ai voti l'articolo sesto.

(È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti quattro articoli:)

« Art. 7. Tosto che sieno stati definitivamente approvati per una provincia gli elenchi di vincolo, il prefetto con apposito decreto ne darà pubblico avviso ai suoi amministrati.

« Art. 8. Diventato definitivo il vincolo, il prefetto disporrà che, a norma di quanto verrà prescritto da apposito regolamento, siano marcati i confini dei terreni vincolati.

« Art. 9. Copia del verbale dell'apposizione dei termini sarà dalla prefettura comunicata all'ufficio del catasto, onde sia conservata in apposito volume.

« Art. 10. Gli elenchi di cui all'articolo 4 saranno compiuti per tutto lo Stato nel termine di anni cinque dalla pubblicazione della presente legge.

« Art. 11. Nei terreni dei privati sottoposti a vincolo forestale è vietato ogni dissodamento; il taglio delle piante e l'esercizio del pascolo è sottoposto alla licenza dell'amministrazione forestale, a meno che non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'amministrazione forestale ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, inteso il Consiglio forestale.

« I terreni dei corpi morali, sottoposti al vincolo forestale, saranno regolati da piani di economia compilati dall'agente forestale di concerto con i rappresentanti del corpo stesso ed approvati dal ministro di agricoltura, sentito il parere della deputazione provinciale e del Consiglio forestale.

« Quelli dello Stato, non dichiarati inalienabili, saranno amministrati dal demanio con la guida di appositi piani di economia compilati dallo agente forestale, di accordo con quello demaniale ed approvati dal Ministero suddetto. »

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

SERAFINI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Parlerà a suo tempo. La questione pregiudiziale non dà alcun privilegio a parlar prima. Le darò facoltà di parlare a suo tempo.

L'onorevole Branca ha facoltà di parlare.

BRANCA. Siamo giunti ad un altro degli articoli più importanti della legge, all'articolo 11, il quale non tratta più del vincolo riguardo alla consistenza della proprietà forestale, ma del vincolo applicato alla coltura, all'esercizio del diritto stesso di proprietà.

Varie sono le disposizioni di quest'articolo. Prima di tutto si sottopone il privato in genere alla licenza dell'amministrazione forestale, non solo per il taglio

delle piante, perchè tale limitazione si comprenderebbe facilmente, essendo coordinata al vincolo di non poter diboscicare, ma anche nell'esercizio del pascolo. Sono parole testuali dell'articolo: « il taglio delle piante e l'esercizio del pascolo è sottoposto alla licenza dell'amministrazione forestale, a meno che non sia stato concordato un piano di economia, ecc. »

Di guisa che rispetto alla proprietà privata, sia boschiva, sia non boschiva, la massima che stabilisce la presente legge è che la proprietà privata, nell'esercizio della coltura, è sottoposta alla licenza dell'amministrazione forestale. Viene poi l'eccezione che questa licenza non sarà necessaria se un piano di economia sia concordato, ossia se, invece di domandare la licenza volta per volta, si domanda una licenza preventiva sul modo di esercitare il proprio diritto di proprietà.

Vi sono poi altre disposizioni che riguardano l'amministrazione e l'esercizio della proprietà nei beni dei corpi morali e nei beni appartenenti allo Stato.

Io non mi addentro nell'esame di tali disposizioni, perchè, comunque anche dal punto di vista del principio della libertà e dell'esercizio dei diritti di proprietà molto vi sarebbe a dire riguardo ai beni dei corpi morali, pure io metto assolutamente da parte siffatta questione per concentrare l'attenzione della Camera sulla disposizione che si vorrebbe introdurre, limitando con un esempio nuovo, nuovissimo, l'esercizio della proprietà dei privati non in quanto riguarda la conservazione dei boschi, la conservazione del vincolo per le terre non boschive, ma per quanto riguarda l'esercizio ed il godimento del diritto di proprietà. E per mostrare come questa disposizione sia veramente nuovissima, come questa legge, la quale si annunzia a nome della libertà, contenga una disposizione più restrittiva di tutte le leggi restrittive applicate al proposito e che ora sono in vigore, a me non resta che citare le disposizioni delle leggi vigenti nelle principali regioni d'Italia.

La legge degli antichi Stati sardi, patente 1833, negli articoli 46 a 71, consacra queste disposizioni relative all'esercizio dei diritti di proprietà nei boschi. « I boschi saranno divisi in boschi cedui e di alto fusto. I boschi cedui saranno divisi in compartimenti detti *prese*; l'approvazione dell'autorità sarà necessaria per il taglio di alberi di alto fusto; la stessa autorizzazione sarà richiesta per spogliare la corteccia ed estrarre la resina, la trementina, ecc. » Di guisa che, secondo il concetto della legge piemontese del 1833, occorre l'autorizzazione dell'amministrazione solamente per tagliare gli alberi, per estrarre la resina, per determinare il modo come si debbono eseguire i tagli nei boschi cedui, ma di tutto ciò che è esercizio dei diritti di pascolo, che riguarda la potatura degli alberi e qualunque altro puro esercizio del godimento della proprietà o del metodo di coltura, non ne fa cenno.

Passo ora alla legge lombarda. La legge vigente nel Lombardo-Veneto, che risale al 1811, fa una distinzione tra i beni dei corpi morali ed i beni dei privati. Sottopone a vincolo abbastanza ristretto i beni dei corpi morali; rispetto ai beni dei privati, dispone nel seguente modo:

« Art. 42. Il taglio dei boschi cedui è fissato di sette in sette anni almeno, riservando però venticinque allievi per ciascuna tornatura e venti nelle vendite ordinarie degli alberi di alto fusto, di cui però i proprietari disporranno a loro profitto dopo l'età di quarant'anni nei boschi cedui e di centoventi anni per gli alberi di alto fusto.

« I proprietari dovranno inoltre osservare, nel modo di eseguire il taglio dei loro boschi, quanto verrà prescritto nei boschi posti sotto l'amministrazione, ed avere anche riguardo alle prescrizioni dell'articolo 27.

« Il tutto sotto pena di una multa che non potrà essere minore di 50 lire nè maggiore di 1000, oltre la confisca degli alberi tagliati in contravvenzione.

« Art. 43. Gli agenti dell'amministrazione potranno fare visite ed ispezioni nei boschi dei particolari, all'oggetto di farvi osservare le disposizioni del presente decreto e reprimere le contravvenzioni, senza esercitarvi altra giurisdizione, e prenderanno notizia dei tagli, custodia, polizia e delitti ordinari, se ne sono richiesti dai proprietari. »

Di guisa che si tratta sempre di tutela per il mantenimento e per la conservazione dei boschi.

Ma nemmeno con questa legge, che si è detta tanto restrittiva, si è mai prescritto d'imporre al proprietario un metodo ufficiale per la coltivazione del bosco, non si è mai preteso d'imporgli vincoli per ciò che riguarda l'esercizio ed il godimento del diritto di proprietà.

Vengo da ultimo alla legge napoletana. Si è detto che questa legge napoletana era una legge severissima, quasi feroce; ebbene, lo si creda pure; per quanto riguarda questa parte, essa è incontestabilmente di una mitezza che non ha paragone con l'articolo 11 in discussione.

L'articolo 5 della legge 21 agosto 1826 dice così:

« I boschi, le selve e le terre salde appartenenti a privati proprietari non faranno parte delle cure della direzione generale, eccetto i casi di disboscamento e dissodamento, nel modo che verrà parimente nella presente legge dichiarato. »

È lo stesso concetto di quelle altre due leggi: vigilanza dell'autorità, ingerenza dell'autorità per la conservazione dei boschi; quindi vietato il dissodamento, vietato il taglio senza il permesso dell'autorità; ma non mai l'autorità deve addentrarsi nei particolari dell'esercizio della proprietà stessa.

Io comprendo che la Giunta potrà rispondermi che, se è concordato il piano dell'economia, non viene alcun danno da questa limitazione. Ma io domando: a che

cosa mirano i piani di economia, se non ad ottenere un permesso preventivo per l'esercizio del diritto di proprietà?

Si dice: se l'agente forestale vorrà commettere abusi, voi potrete rivolgervi alla Commissione provinciale, e poi in ultimo al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ma non vedo perchè, per esercitare il suo diritto di proprietà, debba nientemeno che rivolgersi sino al ministro, e sopportare tutte le spese che siffatti reclami importano. E poi, le nostre amministrazioni avranno molti altri pregi che io non contesto, ma non hanno certo quello della sollecitudine nel disbrigo degli affari, ed io potrei citare dei fatti precisi, tassativi di pratiche presso il Ministero di agricoltura e commercio, in cui, per ottenere in materia di dissodazione forestale un permesso di taglio di un bosco, sono corsi due e più anni, e tanto indugio non per mancanza di diligenza nell'amministrazione locale, ma perchè il cumulo degli affari nel Ministero ne ha ritardata la spedizione.

Dunque io domando quale è la condizione che si fa a tutti i proprietari dei beni vincolati?

Non solamente si sottopongono a vincoli, ma ciascun proprietario, per esercitare il suo diritto più elementare, che è quello di mandare i suoi animali al pascolo ne' suoi beni, o di cederli in fitto, e di raccogliere il legname marcito, avrà d'uopo che sia prima concordato il rispettivo piano di economia, o che prima abbia domandata ed ottenuta una licenza preventiva dall'amministrazione.

Se il principio della utilità del piano di economia applicato ai boschi fosse vero, che cioè l'obbligo del piano di economia protegge, incoraggia la coltura dei boschi, io domando: il vino, i cereali, i gelsi e via dicendo, non sono forse importanti quanto i boschi e forse anche di più?

Dunque, se si vuole introdurre il piano d'economia solamente per avere un piano di coltura generale dei boschi che sviluppi la produzione boschiva, questa stessa ragione deve valere per ogni altra specie di coltivazione, ed allora noi entreremo in un pelago, perchè allora stabiliremo il principio che tutto quello che fanno i privati è imperfetto, mentre solo i pubblici funzionari sanno fare le cose per bene, ed ogni privato sarà posto sotto la tutela dell'amministrazione. E in tale caso dove se n'andrebbe il concetto della libertà che con questa legge s'intende di far trionfare?

Io prevedo che la Commissione mi risponderà: ma badate bene, il metodo di coltivazione dei boschi è una cosa affatto diversa da quello di ogni altra coltura in genere, perchè, se il bosco è male coltivato, ne deriva il danno dei terzi; se invece non è ben coltivata una vigna o mal coltivato un campo a semina, allora il danno è a carico del proprietario; egli fa il male ed egli stesso ne sconta la pena. Ma quando un bosco non è conservato bene, e accadono smottamenti e avvalla-

menti, e i corsi delle acque sono deviati, chi ne soffre? Le sottostanti campagne.

Questo argomento della Commissione, che io prevedo, avrebbe certamente il suo valore, perchè sarebbe quell'argomento che ha giustificato il vincolo, quell'argomento per cui si è prescritto un regime di eccezione pei boschi; ma quest'argomento cade da se stesso quando si considera che, allorquando si è stabilito il vincolo, si è detto che una determinata terra non boschiva non possa essere dissodata, che un determinato bosco sottoposto a vincolo non possa essere diboscato, tutto ciò che concerne appunto la conservazione del bosco rimane sotto la tutela dell'amministrazione.

Certamente, se vi è un bosco sottoposto a vincolo, e un proprietario volesse reciderlo, volesse farvi dei tagli successivi, che mirerebbero alla distruzione del bosco, l'amministrazione forestale vi si potrebbe opporre anche senza le disposizioni dell'articolo 11, perchè l'amministrazione forestale vi dice: questa terra è sottoposta a vincolo perchè deve essere conservata a bosco, è sottoposta a vincolo perchè non può essere coltivata; quindi, se bosco, conservatela a bosco, e se voi non la conservate a bosco e cercate di far perire il bosco con distruzione lenta sì, ma inevitabile, io ve lo impedisco.

Così per le terre nude, qualora si adottasse un metodo di coltura che dovesse produrre frane e scoscendimenti.

Dunque l'amministrazione, per quello che concerne la conservazione dei boschi, la conservazione delle terre *salde* state vincolate, non incontrerà ostacolo di sorta nell'esercitare tutto il controllo, tutta la vigilanza che desidera.

Ma quando si oltrepassano i limiti di tali facoltà per vietare il diritto di pascolo, ovvero si domanda un piano di economia anticipato, allora non è più la proprietà che si sottopone al vincolo, ma è l'esercizio del suo godimento, è la sua coltura che si determina in un modo particolare.

Io faccio notare per ultimo che l'emendamento da me proposto come sviluppo di queste mie idee non è che il progetto del comma primo dell'articolo 11 già fatto dall'istessa identica Giunta nel suo progetto.

Io non so comprendere come a capo di un anno le idee liberali della Giunta su questo proposito abbiano fatto un passo indietro. E per mostrare ancora come quest'emendamento non menoma punto le facoltà dell'amministrazione forestale per la conservazione dei boschi, per la conservazione delle terre *salde* sottoposte al vincolo, io fo notare che nel mio emendamento è detto che è lasciata al proprietario la piena libertà della coltura boschiva; di guisa che si suppone sempre che il proprietario, avendo la libertà di esercitare la coltura del suo fondo come meglio gli aggrada, dovrà esercitare sempre una coltura boschiva, e gli è proibita implicitamente qualsiasi coltura che possa

far perire il bosco. L'amministrazione a qualunque resta sempre armata per impedire che il vincolo del bosco sia in qualche modo violato.

Io non ho più nulla da aggiungere, e mi auguro che la Camera voglia prendere in seria considerazione questo emendamento, perchè, ripeto, non solamente riguardo ai boschi, ma in via di principio, io credo che verremmo ad aprir l'adito ad una teoria pericolosissima, cioè che l'esercizio della proprietà privata possa essere limitato non per via di eccezione, ma come principio generale; in guisa che non si direbbe: voi sarete proprietario con questa o quella limitazione, no; ma io vi impongo il modo con cui voi dovrete esercitare la vostra proprietà.

Io non credo che vi siano socialisti i quali abbiano spinto il principio dell'ingerenza dello Stato nell'amministrazione delle proprietà fino a questo punto. Bisogna andar proprio agli estremi dei socialisti collettivisti per supporre che lo Stato possa essere miglior coltivatore dei privati.

Io infine rivolgo un appello all'onorevole Di Rudini, che fu il primo nella discussione generale a muovere un appunto alla Giunta su questo argomento; io faccio appello a lui, perchè, avendolo visto così caldo, così infervorato nei principii di libertà, e poi avendo visto che durante la discussione sino a quest'articolo la sua parola non si è fatta più udire per sostenerli, sono rimasto davvero un po' rammaricato, perchè io contava molto sul suo aiuto. Quindi mi auguro che, se sino a questo punto ha creduto di tacere, la sua voce si farà sentire con tanta maggior energia, in quanto che è appunto sull'articolo 11 che egli muoveva le sue censure alla Commissione, e che domandava una capitolazione onorevole.

PRESIDENTE. Sono due le proposte presentate contro quest'articolo 11: una dell'onorevole Tasca, l'altra dell'onorevole Della Rocca. Anzitutto darò la parola ai due proponenti, poi ai diversi oratori che hanno chiesto di parlare, come sarebbero gli onorevoli Serafini, Pissavini e Cencelli.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Questa è una questione separata.

PRESIDENTE. Lo so, ma l'onorevole Branca impugna tutto l'articolo, mentre invece gli onorevoli Tasca e Della Rocca lo modificano. La discussione debbe procedere per ordine d'iscrizione.

DE BLASIS. (*Della Commissione*) Domando la parola per una mozione d'ordine.

L'onorevole Branca, col suo emendamento, osteggia semplicemente la prima parte di quest'articolo. Ora sarebbe forse bene, poichè la questione è abbastanza grave, che fosse prima deciso intorno ad essa, e si passasse poi agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. È difficile seguire quest'ordine di discussione, perchè ci sono diversi oratori che hanno chiesta la parola e non sappiamo su che punto vo-

gliano parlare. Sarà solo nella votazione che procederemo secondo le proposte.

DE BLASIS. Io mi rimetto al signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Tasca ha facoltà di parlare.

TASCA. Quest'articolo 11, sottoponendo i beni vincolati ad un regime tassativo quale è quello di un apposito piano di economia, domanda alla bontà di questa misura, sia l'efficacia del provvedimento di vincolo, sia il beneficio che il proprietario del fondo può ritrarne a compenso in parte della impostagli restrizione di libertà. E qui, a mio parere, dovrebbero fermare tutta l'attenzione della Camera, dipendendo in gran parte da questa misura la bontà e l'efficacia della presente legge.

Ciò premesso, e ritenuta l'utilità dei piani d'economia, resta a vedersi se, col disposto del presente articolo, la legge possa tenersi certa di avere subito i risultati che si propone. Per avere un bene inteso piano di economia, si richiede il rilievo planimetrico colla relativa misura del fondo, su cui basare le suddivisioni per turni del suo progressivo godimento; si richiede il rilievo della popolazione del bosco e delle differenti età dello stesso; si richiede la descrizione per classi delle varie sezioni del bosco; i calcoli per bene stabilire il suo medio incremento annuale, o per una data epoca normale; si richiedono insomma progetti di migliorie, difese, allevamenti ed altre moltissime operazioni che io non saprei nemmeno indicarvi, perchè non sono tecnico, ma che certo vogliono pel loro disimpegno un corredo di studi speciali e profondi nella materia forestale.

Ora io domanderei all'onorevole ministro se ha tutto ciò ben calcolato, domandando, come fece coll'articolo 11 della presente legge, all'agente forestale la compilazione dei piani di economia. Se in avvenire questa sua disposizione sarà giusta ed utile, poichè, pel disposto dell'articolo 79 della legge, non potranno entrare a far parte del corpo direttivo e tecnico dell'amministrazione forestale che coloro i quali avranno percorsi gli studi triennali dello istituto forestale di Val-lombrosa e riportato il prescritto certificato d'idoneità, io dubito assai che lo possa essere egualmente ora in cui non abbiamo ancora i benefici risultati di quel nuovo e provvido istituto di insegnamento, ora in cui di necessità verranno chiamati alla compilazione dei piani di economia agenti forestali i quali non hanno percorso gli studi matematici, e non hanno riportata la patente di economia, come era già prescritta nelle provincie lombardo-venete, per cui forse non avranno tutte le cognizioni e gli studi a ciò necessari.

Io sono ben lieto che la Commissione sia entrata pure nell'idea dell'onorevole ministro quanto a questi piani di economia; ma perchè lo spirito della legge non sia falsato, e perchè l'obbligo dei piani di economia corrisponda fin dal principio allo scopo della legge

stessa, io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento che ho proposto al presente articolo, il quale sarebbe così concepito:

« I terreni dei corpi morali sottoposti al vincolo forestale, saranno regolati da piani di economia compilati da un ispettore ingegnere economo forestale, ecc. »

Io prevedo che il signor ministro, ai cenni che mi fa, voglia pure eccepire e dirmi: ma cosa dite: *economisti forestali*, dal momento che non è nemmeno indicata questa parola nella legge?

Io dico *economisti forestali* appunto perchè poteva sperare che poi, quando si verrà a determinare il personale dell'amministrazione forestale, forse si troverà conveniente di introdurre gli economisti forestali; ma quando non lo si voglia, io sono dispostissimo di supplire a questa parola, facendo invece quest'altro emendamento, che mi è suggerito da questa opposizione che già prevedo:

« I terreni dei corpi morali sottoposti al vincolo forestale saranno regolati da piani di economia compilati da un ispettore ingegnere od agente forestale che abbia riportato la patente di economia già prescritta nelle provincie lombardo-venete, od il certificato di idoneità prescritto dall'articolo 79 della presente legge. »

Io farei questa aggiunta in sostituzione della prima, qualora la prima non sia accettata dal ministro e dalla Commissione, perchè mi pare in questo modo di conciliare meglio tutti gli interessi.

Io trovo assolutamente indispensabile di togliere il pericolo a cui certo andremmo incontro se l'articolo passasse come venne redatto dalla Commissione e dal Ministero; perchè, torno a ripeterlo (e prego la Camera di ben osservare), moltissimi degli attuali agenti forestali non hanno certo le cognizioni indispensabili e gli studi necessari per la compilazione di ben intesi piani di economia.

Quindi con questa mia proposta io credo che si possa conciliare tutto e che, nel tempo in cui non si avranno ancora i benefici risultati dell'istituto di Val-lombrosa, si possa ottenere egualmente lo scopo della legge, cioè di avere piani di economia esatti e che possano soddisfare al bisogno ed allo spirito di cui è informato il presente articolo di legge.

Per queste ragioni, prego la Commissione ed il Ministero di accettare il mio emendamento, o come l'ho formulato dapprima, o come l'ho ora modificato per conciliare tutte le idee.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Sostenendo io la stessa opinione che ha propugnata l'onorevole Branca, non ho da dire molte parole, avvegnachè egli abbia di già addotte delle validissime ragioni; non farò che aggiungere alcune poche osservazioni.

È spiacevole che, mentre si annunziano sempre principii di libertà, principii di autonomia degli enti amministrati, principii di decentramento, si trovi poi nelle disposizioni dei progetti di legge che noi dobbiamo esaminare una continua negazione di codesti principii di libertà che si proclamano, dei concetti di decentramento che con parole pompose si enunciano in pubblico. Con siffatto andazzo, niuno crederà più alle professioni di principii che si vorranno annunziare. E un fatto notevole di questa contraddizione sta appunto nell'articolo 11 che stiamo discutendo.

Di vero, nel primo articolo di questo progetto si è detto: che la proprietà forestale è restituita alla sua piena libertà, e perfettamente svincolata da qualsiasi inceppamento; ma nel mentre che si consacra questo principio nel primo articolo di questa legge, nell'articolo 11 si arriva sino al punto di non permettere al proprietario neppure di cambiare un albero senza il permesso dell'amministrazione forestale.

Domando io, a chiunque abbia buon senso, se questa non sia una contraddizione nei termini la più flagrante che mai. La proprietà forestale si dice restituita alla sua piena libertà, e il proprietario intanto non può sostituire una pianta di quercia ad una pianta d'abete o di faggio, se non abbia il permesso dell'amministrazione forestale; il proprietario nella sua amministrazione deve stabilire nientemeno che un piano di economia coll'amministrazione forestale, cioè deve stabilire preventivamente il modo come egli intende coltivare ed amministrare la sua proprietà; i corpi morali poi sono tenuti sotto il giogo pesantissimo dell'autorità forestale, non possono dare un passo senza il permesso dell'agente forestale o del ministro di agricoltura e commercio, il quale deve sentire il Consiglio superiore forestale.

Invece di decentramento questo è un accentramento più insopportabile che mai. Si pretende che il ministro debba scendere nientemeno che al dettaglio del come il comune o il corpo morale coltivi e amministri il proprio bosco; ma questo è un accentramento il più odioso che immaginare si possa. Onde io aveva ben d'onde ad affermare che, mentre da un lato si accenna a principii di decentramento e di libertà, dall'altro lato, nel progetto di legge, vi è una perfetta negazione di questi principii.

Si dirà: ma vi è interesse assoluto di mantenere l'economia silvana, l'interesse pubblico deve essere tutelato, vi devono essere delle guarentigie, delle precauzioni.

Sta bene, io ne convengo, sono in quest'ordine di idee; ma codeste guarentigie, queste prescrizioni devono essere proprio di assoluta necessità, non vi deve essere un lusso di prevenzioni, di vincoli, di prescrizioni, di misure restrittive elevate a sistema.

Quando avete stabilito le norme a cui ogni proprietario, ogni amministrazione debba conformarsi nella

economia silvana, allorchè codeste norme fossero vulnerate, voi ricorrerete alle maniere repressive, perseguirete il trasgressore; ma non istabilite, per la possibilità della trasgressione, una fitta rete di precauzioni le quali accrescono il lavoro dell'amministrazione dello Stato, lo rendono intricatissimo, e d'altra parte incepano ad ogni piè sospinto i cittadini e l'esplicazione del sacrosanto diritto della proprietà. Voi dovete stabilire l'obbligo di mantenere saldi i boschi, perchè questo è il fine che la legge attuale si propone. Pel di più, date libera facoltà al proprietario di coltivare il suo fondo come gli aggrada meglio.

Se nel coltivare il suo bosco egli fa sì che il medesimo non abbia più quella saldezza che l'interesse pubblico richiede, se dall'operato suo si possono temere delle frane, delle valanghe, delle alluvioni, allora non con misure preventive, ma con misure repressive interverrà l'amministrazione forestale presso quel proprietario per richiamarlo all'adempimento degli obblighi suoi. Così intendo la cosa, ma non intendo un sistema di precauzioni che renda assolutamente impossibile l'esercizio del diritto di proprietà. Ed io francamente non posso celare la mia meraviglia nel vedere come la Commissione, dopo un intervallo di pochi mesi, abbia cambiato avviso e propugni principii e concetti del tutto opposti in proposito. So che è da saggio mutar consiglio a seconda del mutar dei tempi, ma non mi so spiegare questa variabilità di divisamenti nella Commissione, non essendo intervenuto alcun fatto, alcun motivo che possa spiegare l'avvenuto cangiamento.

Per corroborare maggiormente ciò che dico, voglio leggere alla Camera il brano della relazione della Commissione presentata nel marzo 1871, che riflette tale argomento. Questo brano è la maggiore giustificazione di quello che sostengo, è la maggiore condanna di ciò che sostiene ora la Commissione, la quale allora così si esprimeva:

« La Commissione, fedele ai suoi principii di volere intiera la libera disponibilità delle terre finchè non sia lesa l'interesse pubblico, ha ritenuto che non fosse per questo necessaria nei boschi dei privati sottoposti al vincolo altra ingerenza che quella di impedire il taglio assoluto dei boschi che, secondo il paragrafo *f* dell'articolo 2 della legge, saranno riconosciuti dalla Commissione necessari per formare un riparo contro scoscendimenti, frane, valanghe, e garantiscono da gravi danni le sottoposte contrade, ed il dissodamento, ed il lavoro dei terreni boscosi, e di quelli sodi od a pascolo naturale, e che fosse giusto di lasciare al possessore la scelta del sistema di coltura forestale del proprio bosco, e sono quindi a questo principio conformate le disposizioni della legge. È facile intendere come questo sistema, non solo sia consentaneo ai veri principii di pubblica economia, ma sia anco utile ai cittadini, togliendo una cagione di vessazioni, di procedure e condanne per le facili trasgressioni; inoltre reca il bene-

fizio di rendere molto più semplice l'amministrazione forestale e più efficace la tutela che è conveniente di esercitare sui boschi dei comuni e dei corpi morali, restringendo le sue ingerenze. »

Oggi invece la Commissione viene a proporre tutto l'opposto coll'articolo 11 in discussione. I corpi morali sono sotto una tutela, un incubo dell'amministrazione forestale che ne manomette ogni autonomia, i proprietari non si possono muovere senza che lo sappia il ministro d'agricoltura e commercio.

Io non so come il ministro d'agricoltura e commercio possa desiderare tanta ingerenza, tanto cumulo di affari che deve sbrigare e sollecitare mentre ci sono cose di maggior momento cui esso deve attendere. Questo accentramento non si deve ammettere nè punto nè poco; di maniera che io vorrei che così il ministro come la Commissione, compenetrati di questi riflessi, volessero se non altro attenuare la portata dell'articolo 11. Io comprendo che si statuisca una certa precauzione nell'interesse pubblico da parte dell'amministrazione, ma ripugno affatto a codesto sistema di procedure preventive vessatorie, le quali si traducono in un incomodo da parte dell'amministrazione ed in un tormento incomportabile da parte dei contribuenti.

In questo senso io ho presentato un emendamento che spero sarà bene accolto dalla Camera. In esso si concede il diritto all'amministrazione di opporsi a qualsiasi operazione che possa danneggiare la sodezza dei boschi, e lo scopo cui sono vincolate le foreste, deferendo la soluzione delle difficoltà a quella Commissione o Consiglio forestale della provincia, di cui è parola nell'articolo 4 di questo progetto. Io mi lusingo che, posta in tali termini la mia proposizione, e conciliando tutti gl'interessi, debba ottenere l'adesione di tutti coloro che vogliono davvero la libertà, l'autonomia, il decentramento, così in vantaggio dei privati, che degli enti morali.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge che contiene alcune modificazioni intorno alla elezione dei giurati. Lo fo in esecuzione di un ordine del giorno proposto e votato dalla Camera il 23 giugno scorso, che fu dal Ministero accettato. (*V. stampato n° 64*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALL'ORDINAMENTO FORESTALE

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Serafini.
Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Sento il dovere, a nome della Commissione, di rispondere poche parole agli onorevoli Branca, Della Rocca e Tasca. E dico brevi parole perchè, per quanta importanza possa avere la legge forestale, sarebbe desiderio della Commissione che la discussione potesse progredire un po' più sollecitamente di quello che è sin qui avvenuto.

L'emendamento Branca non è che la riproduzione genuina dell'articolo primitivo della Giunta, la quale, dopo minuto ed accurato esame, dopo diverse e gravi considerazioni, ha creduto di modificarlo nei termini indicati nell'articolo 11, nell'intendimento naturalmente di provvedere meglio al vero utile del pubblico ed all'interesse del paese.

Le ragioni che hanno indotto la Giunta a modificare in proposito le sue idee, sono quelle stesse che la indussero a non accogliere l'emendamento dell'onorevole Branca. Gravi appunti si sono fatti alla Commissione perchè reputò conveniente di accogliere la proposta ministeriale.

Non intendo rilevare tali appunti, ma solo mi sia lecito dire agli onorevoli miei amici Della Rocca e Branca, che se la Giunta ha creduto opportuno di recedere dalla sua primitiva proposta, l'ha fatto a fronte di ragioni plausibilissime; per non tediare la Camera mi limiterò solo ad enunciare le più salienti.

La Giunta ha dovuto ritenere che a tutelare l'interesse pubblico non bastava, in certe determinate condizioni, il solo divieto di non disfare il bosco, lasciando in seguito piena facoltà al proprietario di tagliare al suolo tutte le piante, segnatamente quando si trattasse di foreste d'alto fusto.

Basterà infatti il porre attenzione ai danni che ne deriverebbero quando trattasi di foreste di piante resinose, come gli abeti e i pini. Ove questi venissero tagliati senza che fossero immediatamente ricoltivati o rimpiazzati da nuove piante, ne avverrebbe che, marcite col tempo le radici delle vecchie piante tagliate, le acque con tutta facilità verrebbero a corrodere il terreno, traendo seco l'immensità di danni che si volevano evitare col vincolo che impone di non potere in modo alcuno disfare il bosco.

Da ciò la Camera potrà arguire se sia il caso di lasciare libero al proprietario il metodo di coltura boschiva, come vorrebbe l'onorevole Branca col suo emendamento.

Ma io ho solo accennato ad una parte dei danni a cui s'andrebbe incontro coll'adozione dell'emendamento Branca.

Altri danni considerevolissimi ne possono scaturire e, per non ripetere le cose esposte nella relazione, chieggo venia alla Camera se mi permetto porle sott'occhio il brano della relazione stessa che concerne questa importante questione.

« Questi danni saranno poi gravissimi e solleciti se il terreno è arenoso e sciolto, come avviene più spesso

laddove sono le pinete e le abetaie. Il danno del taglio delle foreste di alto fusto è irrimediabile laddove quelle servono a tutelare dalle valanghe e dagli scoscendimenti i villaggi e le case, come nelle Alpi e negli Appennini; ovvero siano destinate ad impedire i danni delle esalazioni miasmatiche dei paduli portate dai venti a grandi distanze; le quali foreste gli antichi Etruschi e Romani, perchè fossero più rispettate, perfino bandirono sacre, dedicandole agli Dei.

« Ora non può negarsi che per soddisfare a questa necessità converrebbe fare delle eccezioni molto frequenti al principio generale di lasciar libera la coltura dei boschivincolati, determinando queste eccezioni secondo la pendenza del terreno e la sua natura geologica, secondo la posizione delle foreste rispettivamente alle abitazioni sottoposte e secondo il genere delle piante che compongono la foresta. La molteplicità di queste eccezioni e le difficoltà di determinarle inducono di buon grado la vostra Commissione ad accogliere la compilazione dell'articolo 11, come è stato presentato dal ministro nella proposta di legge in esame. »

Veggono dunque gli onorevoli miei amici Branca e Della Rocca che se la Commissione ha potuto acconsentire al progetto ministeriale, lo ha fatto senza alcun fine preconcepito, ma spinta solo dall'intendimento di trovare il vero utile del pubblico, e di evitare quei danni che, a suo avviso, erano allontanati coll'adozione della proposta ministeriale.

Ma l'onorevole Branca spinge un po' più innanzi il suo ragionamento e dice: se voi non vietate al proprietario la facoltà di avere dai suoi terreni quella maggiore o minore quantità di vino o di cereali che esso crede opportuna, perchè volete limitare al proprietario di boschi il metodo di coltura boschiva? Perchè, dice l'onorevole Branca, non volete lasciare a tale riguardo la più ampia libertà al proprietario, ma vi studiate di correggerla con alcune restrizioni? Mi pare, o signori, che la risposta sia abbastanza ovvia. Quando trattasi di terreni coltivati a vigneti, a grano, segale od altri cereali, deve essere libero il proprietario di averne quella quantità che crede, perchè, in qualsiasi caso od ipotesi peggiore, non arreca danno che a se stesso; ma quando trattasi di bosco, un metodo nella coltura deve essere prescritto, perchè quando fosse libera affatto la coltura boschiva per quanto ne possa avvantaggiare il proprietario, è certo che da questa illimitata libertà ne deriverebbero incalcolabili danni ai terzi ed al pubblico interesse.

Questa è la ragione per cui la Commissione ha creduto circondare di utili e prudenti cautele la coltura boschiva.

L'onorevole Branca osservava inoltre che, tanto la legge piemontese, come la legge lombarda, non avevano vincolo a questo riguardo, e che quindi erano molto migliori le disposizioni contenute in quelle leggi di quel che sieno quelle portate dalla legge oggi in di-

scussione. Anche qui mi permetta l'onorevole mio amico Branca di rilevare l'errore in cui incorse a questo riguardo, e nella speranza di persuaderlo, mi permetterò di mettergli sott'occhio qualche articolo delle leggi da lui invocate, che probabilmente gli è sfuggito. Cominciamo dalla legge piemontese, il cui articolo 129 è concepito così :

« Nessun terreno bandito potrà cessare di esserlo e venire tolto dalla tabella, senza uno speciale decreto dell'intendente della provincia, il quale non potrà emanarla se non in seguito ad una conforme deliberazione comunale stata debitamente pubblicata, come i precedenti articoli 127 e 128, e dopo sentito l'ingegnere e l'ispettore del circondario. In caso di disparere l'intendente, prima di rilasciare il suo decreto, trasmetterà tutte le carte col suo parere ragionato all'azienda forestale per l'opportuna decisione. »

L'articolo 130 così si esprime ; e siccome le disposizioni in esso sancite sono assai severe, così prego l'onorevole Branca di prestare attenzione :

« Nei terreni banditi non si può sradicare nè tagliare qualunque siasi pianta, sfrondare qualsiasi ramo, come neppure farvi scavi od altre operazioni, se non previa una speciale licenza dell'intendente della provincia, e sotto quelle condizioni e cautele che verranno da lui prescritte dopo sentito il Consiglio comunale, l'agente dell'amministrazione dei boschi, e dove c'è anche l'uffiziale del Genio civile. »

« Se non si uniformasse a queste prescrizioni, ovvero procedesse a qualcuna delle operazioni sopra indicate, ecc. »

E qui seguono le penalità che tralascio per amore di brevità di sottoporre alla Camera ed all'onorevole Branca, benchè mi preme di constatare essere le medesime oltremodo severe.

Identiche disposizioni, per quanto concerne la sostanza, si riscontrano nella legge lombarda, che non starò a leggere per brevità di tempo. L'onorevole Branca vedrà dunque che la nostra legge è un tantino più liberale della piemontese e della lombarda, e che per conseguenza la Giunta non può meritare le censure a cui venne fatto segno dall'onorevole Branca.

Per le esposte considerazioni la Commissione non potrebbe in verun modo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Branca.

Una parola di risposta debbo anche dare all'onorevole mio amico Della Rocca, il quale è tornato sopra un principio già più volte emesso durante questa discussione.

Egli dice : coll'articolo 1 voi avete dichiarata libera la proprietà forestale, e poi con tanti altri articoli l'avete avvinta in modo che questa libertà diventa una vera schiavitù.

Mi perdoni l'onorevole Della Rocca, ma non è veramente esatto quanto venne da lui asserito.

Non so se egli abbia votato l'articolo 1.

DELLA ROCCA. No.

PISSAVINI. Se non l'ha votato, egli avrà almeno sott'occhio l'articolo, che è così concepito :

« La proprietà forestale è libera ai termini del diritto comune, ad eccezione di quella sottoposta a vincolo nell'interesse generale, a norma della presente legge.

« I boschi dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali, sebbene non sottoposti a vincolo, sono amministrati con le discipline determinate da questa legge. »

Se adunque l'articolo 1 portava la necessità di sottoporre a vincolo nell'interesse generale una parte di questi beni, doveva questo vincolo, per logica conseguenza, essere regolato da ulteriori disposizioni.

Queste disposizioni sono appunto tracciate nell'articolo 11 che la Commissione mantiene, come quelle che reputa migliori per l'interesse pubblico.

Essa quindi non può parimente accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Della Rocca, tanto più che egli vorrebbe deferire la cognizione di alcune questioni all'esame di un Consiglio forestale della provincia che non esiste e, per quanto mi consta, non ha esistito mai.

Ho ancora una parola da dire sull'emendamento dell'onorevole Tasca.

Anche a riguardo di questo emendamento, debbo osservare che non esistono oggi nè ispettori ingegneri nè economi forestali, e quando, per soddisfare al desiderio dell'onorevole Tasca, si volessero appositamente creare questi due impieghi, si ricordi la Camera che sarà una nuova spesa che si apporterà sul bilancio dello Stato.

La Giunta però ritiene che, essendovi già troppi impiegati forestali, non è nè opportuna nè utile la creazione di questi due nuovi posti, di ispettore ingegnere od economo forestale, motivo per cui dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Tasca.

Nè a recedere da questo suo fermo proposito valgono le modificazioni apportate al suo emendamento, ed enunciate nel suo ultimo discorso.

Se bene ne ho afferrato il concetto, il nuovo emendamento Tasca, se non implica una nota di biasimo e d'incapacità pei vecchi impiegati forestali, conterrebbe però un atto meno che giusto verso coloro che per tanti anni prestano onorati servizi nell'amministrazione forestale. Questa sola considerazione induce la Commissione a respingerlo.

Conchiuderò quindi il mio dire, pregando la Camera a non accettare gli emendamenti degli onorevoli Branca, Della Rocca e Tasca.

CENCELLI. Stante l'ora tarda, mi limiterò a pochissime osservazioni.

Ho domandato la parola dietro il discorso dell'onorevole Branca, al quale intieramente non mi potrei associare ; accetto però, e pienamente, quello dell'onorevole Della Rocca, che cioè la libertà dei fondi debba essere la più estesa che sia possibile.

L'articolo 11 presume già la posizione del vincolo al fondo. Stabilito questo vincolo, veggio ragionevole l'espressione dell'articolo stesso, quando dice che il fondo vincolato ha bisogno di una licenza pel taglio delle piante e per l'esercizio del pascolo. Quello che all'onorevole Branca ha fatto maggiore impressione si è l'obbligo di domandare il permesso pel pascolo.

Mi permetta egli che io gli dica che i boschi essendo divisi in diverse categorie, *cedui, d'alto fusto*, ecc., e, secondo le qualità, adatti al taglio novennale o richiedenti per questo un maggior numero d'anni, naturalmente occorre una limitazione nell'uso del pascolo per una determinata decorrenza di anni, onde non siano danneggiati, distrutti dal bestiame i nuovi getti; ve ne sono di quelli che hanno d'uopo di un riguardo per tre anni almeno; altri, come i boschi di castagni, richiedono un intervallo anche maggiore e più lungo. Se poi si tratta di alberi d'alto fusto che debbono essere rimpiazzati, questi hanno bisogno di grande e prolungata protezione anch'essi, onde le piante possano svilupparsi e giungere al punto in cui il bestiame non possa più danneggiarle. Ciò premesso, non mi sembra una disposizione censurabile quella con cui si stabilisce che, di concerto cogli agenti forestali, si debba stabilire una limitazione nell'esercizio del pascolo.

Questo non è limitare il diritto di proprietà; questo è semplicemente un determinare un punto di riguardo perchè non sia portato danno alla vegetazione del bosco. Questo in quanto al pascolo.

Io ammetto ciò che con molto piacere sentii in altra seduta nel discorso dell'onorevole ministro, ove diceva che, a togliere la noia dell'andare a domandare continue licenze con naturale dispendio, proponeva nell'articolo stesso l'economia da stabilire sulla coltura dei boschi: questo lo ammetto, ed è giustissimo, perchè veggio che attualmente, per domandare la licenza, non bastano un centinaio di lire ed anche di più; e poi considerando che quando sia stabilita, come assicurava l'onorevole ministro nel suo discorso (ciò che però non vedo chiaramente espresso nell'articolo), che quando sia stabilita questa economia, di concerto col l'agente forestale e col ministro di agricoltura e commercio, il proprietario del bosco non abbia più necessità, nè oggi nè mai, di chiedere permessi di taglio, in questo caso io l'accetto.

Solo pregherei l'onorevole ministro che nell'articolo si aggiungesse una sola parola, qualunque siasi, che accennasse che, seguita questa convenzione o classificazione dei boschi, non si debba più tornarvi sopra; cosicchè il proprietario sia tolto da ogni noia, non solo per 8, 10 o 15 anni, ma per sempre, finchè egli stesso non domandi una nuova classificazione o un cambiamento sulla coltivazione del bosco.

Perciò io prego l'onorevole ministro di dichiarare se crede di far questa aggiunta per tutelare l'indipendenza del proprietario.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'articolo del quale attualmente si tratta è veramente uno dei più importanti della legge, e credo anzi che possa considerarsene uno dei cardini, e quindi io insisto vivamente perchè la Camera lo voglia votare tal quale è stato presentato dalla sua Commissione, che ha accettato la proposta ministeriale.

C'è una parola che non ha avuto fortuna, la parola, *piano d'economia*. Questa parola ha proprio ottenute le menti. Per quanto io mi sia cercato in diverse volte di spiegarne la portata, veggio proprio, con mio rammarico, che non vi sono riuscito. Ed oggi ancora ho inteso l'onorevole Della Rocca e l'onorevole Branca scagliarsi contro questa legge, dire che non ha di libertà se non il titolo, e poi citare, quasi ad argomento della loro asserzione, il piano di economia. Mi permetta la Camera che io ripeta ciò che dissi altra volta.

Il piano di economia ben lungi dall'essere un onere per il proprietario, è il modo che gli si offre onde liberarsi da ogni ingerenza dell'autorità amministrativa. Se il terreno è sottoposto a vincolo forestale, ne deve venire questa conseguenza, che non si possa fare sparire il bosco, a meno che l'autorità forestale non lo consenta, perchè altrimenti sarebbe al certo inutile cosa il parlare di vincolo. Ed allora che ne avviene? Ne avviene che, siccome il vincolo forestale non deve impedire la silvicoltura, ma deve unicamente far sì che essa sia mantenuta senza danno della pubblica economia, tuttavolta che voi volete tagliare una pianta, voi siete obbligati a ricorrere a quest'autorità, per averne il permesso.

Ora ciò costituisce la massima delle vessazioni: questi ricorsi continui all'autorità forestale per avere il permesso di dissodare e di tagliare, ve l'ho già detto diverse volte, in quattro anni costarono ai contribuenti lire 414,000: sono dunque lire 100,00 all'anno che pesano sui contribuenti. Occorreva dunque studiare il modo di liberarli da questa ingerenza governativa, e questo modo consiste nell'adottare d'accordo un piano di economia, il quale non è obbligatorio, il quale è semplicemente facoltativo, perchè le parti possono accettarlo, se vogliono, onde liberarsi da molestie, ma possono anche respingerlo, se loro non piace.

E che cosa si fa con questo piano di economia? Col piano di economia si divide naturalmente il bosco in un determinato numero di parcelle, o di prese, come dicono alcune leggi: si stabilisce, per esempio, che i tagli dovranno periodicamente farsi in modo determinato; che un anno si taglierà la tale porzione, un altro anno la tale altra, e così successivamente; si stabilisce che dove si sarà tagliato si dovrà rimboscare; che dove il rimboscamento è in corso i terreni devono rimanere in difesa, ossia deve essere proibito alle capre ed agli altri animali di potervi pascolare; si stabilisce quali debbano essere le strade da aprirsi per l'esercizio del bosco e così di seguito.

Ma, una volta che questo piano di economia è adottato, allora, come ben si vede, sparisce ogni ingerenza governativa, il proprietario di terreno vincolato è libero di amministrarlo senza più ricorrere all'autorità centrale, purchè stia nei limiti del piano stesso.

Che se poi questa parola non vi va a grado (giacchè ve ne sono di certe che hanno una specie di *iettatura*) mettetene un'altra, chiamatela piano della periodicità dei tagli, od altro, purchè resti proprio quello che vogliamo che sia. Dirò poi all'onorevole Cencelli, che non v'ha dubbio che, una volta che il piano di economia sia stabilito, allora non si dovrà più ricorrere all'autorità forestale per avere il permesso dei tagli, purchè si facciano secondo le prescrizioni di questo piano. La cosa risulta evidente dal contesto dell'articolo, e la cosa risulterà anche, parmi, evidentissima da queste mie dichiarazioni, di cui si può prendere atto, e che potranno anche avere una qualche efficacia nella interpretazione della legge. Ma se egli desidera qualche maggiore spiegazione, per quanto a me paia superflua, pure non ho difficoltà che s'inserisca nella legge, perchè codesto è precisamente il concetto mio.

Spiegata di nuovo adunque la portata di questo benedetto piano di economia, io credo che verranno a cessare in gran parte le opposizioni, e si vedrà che a torto si sono scagliate tante accuse di soverchia ingerenza dell'autorità governativa; esso piano non s'impone a nessuno, è volto appunto a diminuire siffatta ingerenza. I proprietari dei terreni vincolati possono dire: ma, signor ispettore forestale, invece di venirmi a chiedere tutte le volte il permesso, non è egli meglio di stabilire, una volta per tutte, il modo come si debbano amministrare queste foreste?

Frattanto se si esclude il piano di economia, che cosa occorrerà fare? Egli è evidente che bisognerà proibire non solo il dissodamento, ma anche il taglio delle piante senza il consenso dell'autorità forestale; perchè altrimenti i nostri boschi saranno devastati.

Signori, è noto che vi sono molti esempi di leggi consimili, potrei citarvi legislazioni severissime di paesi liberissimi che sono retti a repubblica. Ho sott'occhi appunto la legge 4 marzo 1870 del Cantone Ticino, dove sta scritto all'articolo 48: che l'ispettore di circondario proporrà per ciascun comune ove occorra le località su cui non può aver luogo il taglio dei boschi privati senza averne prima ottenuto il permesso.

E vedete qui che si parla di taglio.

L'onorevole Branca nell'emendamento che propone vuole che sia proibito il dissodamento, dal che devesi argomentare che il taglio possa essere permesso senza autorizzazione. E qualunque siano le sue intenzioni, siccome i magistrati giudicano secondo il testo letterale della legge, non basterebbero a distruggere la conseguenza che si sia inteso di proibire solo i dissodamenti.

Ma altra cosa è il dissodamento del terreno, altra

cosa è il taglio delle piante, ed io sostengo che la vera economia silvana nel senso della presente legge, se ha ragione di essere, non sta nel terreno saldo, del che assai poco mi importa, ma sta principalmente nella consistenza boscosa.

Tutti questi benefizi di un ben ordinato regime delle acque non derivano tanto dal terreno saldo, ma dalla presenza degli alberi, i quali colle loro frondi, colle loro foglie anche secche, colle loro radici, col loro *humus* e col terriccio che producono e alimentano, regolano il deflusso delle acque e fanno sì che esse avvece di precipitare ad ogni versar di pioggia nelle valli sottostanti, vi scorrono gradatamente e frattanto conservano le fonti e costituiscono nel loro complesso quel sistema benefico che si chiama *la idrografia delle acque*.

Se io avessi a citare delle frasi eleganti ed eloquenti intorno a questo proposito che è il vero scopo della legge forestale, io non avrei che a citare un documento prezioso che ho qui presente. Esso è la relazione dell'onorevole Rattazzi presentata nell'anno 1857 al Senato del regno, allorquando egli come ministro dell'interno dirigeva l'amministrazione delle foreste.

Ne accenno solo per amore di brevità un bellissimo squarcio per quanto sia tentato a fare di più. In esso egli dimostra che la economia della legge sta non già nel terreno sodo ma nelle fronde e nelle foglie e, come dice egli, nell'ombra che, impedendo le esalazioni, vi mantiene le acque perenni.

Dunque io dico per amore del cielo, non ci lasciamo attrarre da qualche esempio tirato da leggi antiquate, le quali proibivano soltanto il dissodamento.

Io dico, che se vogliamo avere un ben ordinato sistema forestale idraulico in Italia, se vogliamo conservati i boschi, non ci dobbiamo limitare a proibire il dissodamento, dobbiamo proscrivere il taglio inconsulto delle foreste, perchè è nella massa boschiva, nelle foglie, nelle frondi, nelle radici che consiste il beneficio che si ha dal bosco, non nella terra salda. Nella quale, ripeto, io non so poi vedere un grande beneficio, perchè sulla terra salda l'acqua scorre anche precipitosamente, impetuosamente trasportando al piano sassi e quanto altro può trascinarvi. Nè col proibire il dissodamento si favorisce la naturale riproduzione, perchè per le piante resinose, per esempio, che non ripullulano dalla ceppaia, è indispensabile di bel nuovo ripiantare il bosco.

Dunque ben vede l'onorevole Branca che, se si lasciasse libero il taglio per le piante resinose, ogni guarentigia verrebbe a mancare, e specialmente per i casi in cui trattisi d'impedire valanghe, smottamenti, od altri danni con gli alberi, e non sicuramente colla terra salda, codesto scopo può raggiungersi.

Per questi motivi io prego caldamente la Camera, giacchè parmi, lo ripeto, che precisamente la legge si concentri in gran parte nell'articolo che stiamo vo-

tando, a non volere scostarsi dal progetto proposto dalla vostra Commissione. La Commissione andava prima nelle idee degli oppositori; non fu che a seguito di lunghe conferenze, e di avere bene studiata la cosa, che essa ha creduto di accostarsi al concetto ministeriale, mentre dall'altra parte il Ministero si accostava esso pure a quello della Commissione, e così si venne nel temperamento di non isbandire il piano d'economia, ma di lasciarlo facoltativo, stabilendo che nel caso in cui non si volesse, fosse necessario di avere un permesso speciale prima di fare tagli.

Io credo che gli studi lunghi e profondi fatti dalla Commissione, la quale per deliberazione vostra ed atteso la importanza della legge, fu anche più numerosa del solito, dovranno avere moltissima influenza sulla Camera; e quindi io la prego di accettare la proposta che essa le fa.

Per tutti questi motivi dunque io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Branca. Non posso neppure accettare quello dell'onorevole Della Rocca; tanto più ch'egli parla di certi consigli provinciali forestali, i quali attualmente non esistono...

DELLA ROCCA. Sì, sì.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ah! sarebbero quelle certe Commissioni...

DELLA ROCCA. Precisamente.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Rispondendo un'ultima parola in ordine all'emendamento dell'onorevole Tasca, io debbo dire che concorro in massima nei suoi concetti.

L'istituto di Vallombrosa sta per dare i suoi frutti. Fra qualche mese ne usciranno dei giovani molto bene istruiti e sui quali, dico la verità, l'amministrazione forestale ripone le sue più lusinghiere speranze. Noi abbiamo anche un personale di agenti forestali che ci viene dal Veneto istruito quasi tutto a Mariebrunn in Austria e che realmente è molto distinto. Anche nell'antica amministrazione abbiamo persone che sono ingegneri, persone non sfornite di studi. Ora l'accettazione per parte del Ministero della proposta dell'onorevole Tasca avrebbe un effetto ben triste sul corpo forestale, perchè in certo modo sarebbe una taccia di incapacità che si verrebbe a gettare sopra di esso.

Ove mai, cosa molto difficile, al tempo in cui si dovrà attuare questa legge io mi trovassi ancora a reggere il Ministero di agricoltura e commercio, io farò in modo che fossero destinati precisamente a questa operazione gli agenti più capaci. Preghevi pertanto l'onorevole Tasca a voler prendere atto di questa dichiarazione ed a non volere insistere nella sua proposta, la quale, ove fosse accettata dalla Camera, si risolverebbe quasi in una disapprovazione, in un voto di censura sulla capacità degli agenti forestali, i quali, come dico, non mancano di studi e molto meno di zelo e di attività per adempiere lodevolmente il loro mandato.

Spero quindi che la Camera vorrà senz'altro approvare la proposta fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fossa.
FOSSA. Rinunzio, stante l'ora tarda.

PRESIDENTE. L'onorevole Branca.

BRANCA. Io non ho che brevi parole a dire in risposta all'onorevole Pissavini.

Dagli articoli stessi che egli ha letti della legge piemontese, risulta che siffatta legge prescrive disposizioni restrittive per il taglio dei boschi e per ciò che riguarda il mantenimento delle terre bandite; ma essa non parla punto di altre limitazioni imposte ai privati nel godimento della loro proprietà. Gli fo inoltre notare che ha saltato di piè pari tutto quanto concerne la legge napoletana, la quale è tuttora vigente e riflette 9,000,000 di Italiani.

Risponderò ora una parola a quello che diceva l'onorevole ministro, cui pareva che la parola di *piano* abbia ottenebrato le menti e sia causa di tutto il dissidio. Ora io dico appunto perchè le menti sono ottenebrate dalla parola da voi immaginata e se le leggi debbono essere chiare, occorre spiegarci.

Se l'onorevole ministro volesse introdurre modificazioni che senza essere precisamente quelle che si contengono nel mio emendamento, fossero ad esso somiglianti, non avrei alcuna difficoltà che il mio emendamento fosse rinviato per nuovi studi alla Giunta, onde si trovi un modo di redazione che possa soddisfare alle esigenze del ministro e della Giunta per ciò che riguarda la conservazione dei boschi, poichè non ho mai messo in dubbio in modo alcuno che vi debbano essere delle disposizioni tendenti ad ottenere questo scopo.

Nel mio emendamento si dice precisamente: lasciando libero al proprietario il metodo di coltura boschiva, il che presuppone che la coltivazione deve sempre essere a bosco. Del resto, ad agevolare viemmeglio un accordo tra le mie idee e quelle del Ministero e della Commissione, trasmetto al banco della Presidenza un sotto-emendamento per cui, invece di *dissodati*, si direbbe *diboscati* o *dissodati*. Così sarà netto il concetto che le terre boschive non potranno essere diboscate.

Dirò in ultimo che non è vero che il contrasto che si fa all'accettazione del piano di economia tragga origine dal senso vago ed indeterminato della parola; poichè il concetto vero di tale parola è determinato dalla disposizione precedente che dice: non è permesso nè il taglio, nè l'esercizio del pascolo senza preventiva licenza. Solo non è necessaria la licenza, quando si concorda il piano d'economia. Quindi il piano d'economia non è che un modo di accordare la licenza. Questa è un'idea chiara. Si dice inoltre che vi deve essere accordo tra il proprietario e l'amministrazione; ma se il proprietario rifiuta d'accordarsi cogli agenti dell'amministrazione, chi deciderà? L'amministrazione,

la quale, allegando l'obbligo di tutelare l'esecuzione del vincolo imposto, sarà sempre giudice di troncato il nodo.

TASCA. Non ho che poche parole a dire all'onorevole Pissavini, qual membro portavoce della Commissione, in risposta a quanto ha detto riguardo alla proposta che ho presentato all'approvazione della Camera.

Egli, dichiarando a dirittura che non accettava la mia proposta, si è appigliato a questa semplice ragione; egli ha detto: io, a nome della Commissione, dichiaro che non posso accettare la proposta Tasca, perchè in essa vedo le due parole di ispettore ingegnere e di economo forestale, le quali non sono nell'organico del personale.

Queste sono le sue parole.

E nel mentre ha detto questo, ha sorvolato poi a grandi passi sulla ragione principale, e direi unica, per cui io aveva trovato di rimarcare alla Camera l'imperfezione dell'articolo formulato come sta scritto nell'articolo in discussione; e che per ciò appunto, come io credo, avrebbe bisogno di un qualche emendamento.

Io ho osservato alla Camera un fatto positivo, cioè che demandando, come vuole l'articolo proposto dalla Commissione e dal Ministero, la compilazione dei piani di economia agli agenti forestali, noi incontreremo di certo delle gravissime difficoltà, incontreremo un fatto, che cioè questi piani di economia che, per essere i primi, dovrebbero presentarsi come specchi, come modelli, saranno invece per la massima parte imperfetti e mal fatti, appunto perchè le persone che verranno forse chiamate alla loro compilazione non potranno avere tutte quelle cognizioni, tutti quegli studi che sono richiesti a ciò.

Io sono riconoscente al signor ministro perchè egli almeno ha ammesso la verità di questo fatto importantissimo che è cardine della mia proposta, e di cui la Commissione ha creduto bene di non parlare nemmeno per dire solo: rifiuto il vostro emendamento.

PISSAVINI. Domando la parola.

TASCA. Almeno il signor ministro ha osservato che la mia proposta era in parte ragionevole; egli ha detto: prego l'onorevole Tasca di ritirare la sua proposta, perchè potrebbe fare cattivo senso nel personale dell'amministrazione forestale; e qui c'è una parte di ragione, l'ammetto, la riconosco; ma almeno egli ha riconosciuto un fatto essenziale, importantissimo. Ad onta di ciò però io sono spiacente di non potere assecondare il desiderio del signor ministro, al quale dirò francamente che sono persuasissimo che potrei calcolare con tutta sicurezza sulla sua parola; ma il signor ministro stesso ha detto: noi siamo qui ora, possiamo andare domani. È vero?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È verissimo. (*Ridendo*)

TASCA. Dunque, ammesso questo, può darsi che il

ministro attuale si ritiri e che in sua vece venga a sedere su quel banco un altro ministro il quale non creda di mantenere la parola che egli ora mi dà solennemente; e che cosa allora ne arriverà? Voi lo potete immaginare.

Io prego quindi il signor ministro a considerare che, se persisto nella mia proposta, non è perchè non riconosca le giuste ragioni che egli ha addotte, tutt'altro, anzi le ammetto; ma è solo perchè temo che possa in avvenire succedere quello che è naturale che succederà.

Quanto al personale, che il signor ministro e la Commissione hanno dichiarato essere assolutamente indispensabile di conservarlo come ora sta, io con quelle poche parole che ho avuto l'onore di pronunciare in sostegno della mia proposta, ho già osservato che è mia intenzione di proporre per ciò alcune modificazioni restando solo a vedere se colla proposta che ora ho fatto si poteva supplire all'una cosa ed all'altra senza pregiudicare ad un avvenire che è ancora incerto.

Se la Commissione crede che si debba omettere nella mia proposta la prima parte dove si dice *ispettori ingegneri*...

PISSAVINI. (*Della Commissione*) *Economi*.

TASCA. Alla parola *economi* ho rinunciato. Dirò solo: « agente forestale il quale abbia riportata la patente di economia già prescritta per le provincie lombarde od il certificato d'idoneità prescritto dall'articolo 79 della presente legge. »

DE BLASIS. (*Della Commissione*) E gli altri impiegati?

PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore.

TASCA. Conchiuderò col dire al signor ministro che io non intendo con questo di fare il minimo sfregio al personale dell'amministrazione forestale, il quale riconosco che, nella massima parte, ha fatto il suo dovere, ed ha ben meritato del paese; ma che intendo solo di cercare, per quanto è possibile, di fare in modo che questa importantissima operazione della compilazione dei piani di economia, che forma la base e, si può dire, l'essenza di questa legge, sia eseguita, sin dal suo principio, nel modo più possibilmente perfetto.

Io insisto quindi perchè la Camera, tenendo calcolo di queste osservazioni; che mi paiono più che giuste, voglia accettare la mia proposta, accettando io pure da parte mia di omettere la prima parte, dove si dice *ispettori ingegneri*, e dicasi invece *agenti forestali* e così di seguito, come sta nella proposta.

PRESIDENTE. Sono tre le proposte presentate su questo articolo: l'una dell'onorevole Branca, l'altra dell'onorevole Della Rocca, la terza dell'onorevole Tasca.

In prima darò lettura di quella dell'onorevole deputato Branca, che è dalla Giunta e dal Ministero re-

spinta. Come la Camera ha inteso, egli chiede che si aggiungano al suo emendamento, prima della parola *dissodati*, le parole *diboscati* o.

Questa proposta sarebbe adunque così concepita:

« I terreni dei privati sottoposti a vincolo forestale, siano coperti di bosco o non lo siano, non potranno essere diboscati o dissodati; ma il metodo di coltura boschiva è lasciato libero ai proprietari. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Della Rocca. DELLA ROCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. In tal caso rimane soltanto quello dell'onorevole Tasca, il quale modifica il secondo comma dell'articolo 11.

Là dove sta scritto « compilati dall'agente forestale, » l'onorevole Tasca vuol che si dica « compilati da un ispettore ingegnere. »

TASCA. « Ispettore ingegnere » l'ometterei, direi « da un agente forestale. »

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

TASCA. Scusi, direi: « I terreni dei corpi morali sottoposti a vincolo forestale, saranno regolati da piani di economia, compilati da un agente forestale il quale abbia riportata la patente di economia già prescritta, » ecc., come segue.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Ora pongo ai voti l'articolo 11 come venne proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Ai piani di economia, di cui all'articolo precedente, non si potranno fare modificazioni se non nelle ferme colle quali furono stabiliti. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Nei terreni vincolati dei corpi morali non si potranno fare diboscamenti o dissodamenti, ed i tagli degli alberi esistenti negli stessi, le coltivazioni per assicurare la conservazione ed il miglioramento dei boschi dovranno essere regolati secondo il piano di economia ai termini dell'articolo 11. »

L'onorevole Bersani ha facoltà di parlare.

Voci. A domani!

BERSANI. Mi pare che l'articolo 13 non sia che la ripetizione del secondo comma dell'articolo 11 testè votato...

PISSAVINI. (Della Commissione) Ha ragione. La Commissione accetta la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Il Ministero aderisce?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA. Sì.

PRESIDENTE. Allora questo articolo 13 rimane sopra.

Do lettura dell'articolo 14:

« A richiesta delle parti interessate potrà essere fatta la revisione dell'elenco dei terreni vincolati.

« Questa revisione sarà eseguita con le stesse formalità operate per la compilazione degli elenchi dei boschi e terreni sottoposti a vincolo.

« Le spese saranno a carico della parte richiedente. »

Il deputato Garzia propone che all'ultimo comma di questo articolo si aggiunga:

« Se però dalla praticata revisione venga a risultare che era stata richiesta per fondati motivi, in tal caso la parte richiedente sarà esonerata dal carico delle spese. »

L'onorevole Garzia ha facoltà di parlare.

GARZIA. Dirò pochissime parole per sviluppare la mia proposta. La giustizia di essa io la credo tanto evidente, poichè la correzione di un errore, la riparazione di un danno non debbe comprarsi a caro prezzo da chi la subisce. Si permette la revisione, perchè? Perchè il proprietario che vede un suo terreno sottoposto al vincolo, mentre non ha i caratteri voluti dall'articolo 2 della legge..

PISSAVINI. (Interrompendo) La Commissione accetta questa proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, la Commissione dichiara di accettare la sua proposta.

Il Ministero l'accetta?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì, l'accetta.

MORINI. Postochè vedo che la Commissione pare sia in vena di accettare emendamenti (Ilarità), io ne proporrei uno che è semplicissimo.

Nell'articolo 2 si parla di adiacenze ai fiumi; e questo mi pare un termine assai generico, non essendosi messo alcun limite a queste adiacenze. Se noi entriamo nelle adiacenze dei fiumi, non so dove andremo.

In un altro articolo si è anche parlato di confini.

Io mi permetterò dunque, nella mia scarsissima cognizione, di far presente ai dotti uomini che compongono la Commissione (*Oh! oh!*), lo dico perchè sono persuaso di ciò, io domanderei loro se non fosse utile di aggiungere la parola *confini* alle altre espresse nella legge.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Morini parli su di un argomento che non ha che fare coll'articolo che è in discussione.

MORINI. Nell'articolo è questione delle richieste che possono fare le parti perchè sia mutato l'elenco.

Io diceva che sarebbe meglio di aggiungere l'autorizzazione di mutare i confini stabiliti, imperocchè nel regolamento, a cui accenna un articolo precedente, si parla dei confini che debbono essere posti a queste proprietà che sono dichiarate vincolate.

Ora che si tratta di permettere alle parti interessate

di domandare una mutazione di confini, mi pare che ciò sarebbe necessario.

Una voce. Si comprende tutto.

MORINI. Tanto meglio, ma per togliere ogni dubbio, sarebbe bene di aggiungere all'elenco anche la commutazione dei confini.

PISSAVINI. Credo che l'onorevole Morini si terrà pago di un'esplicita dichiarazione che ho l'onore di fare alla Camera in nome della Commissione. Nelle parole generiche di cui all'articolo 11, *revisione dell'elenco dei terreni coltivati*, è compresa naturalmente anche la revisione dei terreni posti nelle adiacenze dei fiumi e torrenti a cui accennava l'onorevole mio amico Morini. Non è quindi necessaria alcun'aggiunta. Se l'onorevole Morini si accontenta di questa dichiarazione, io lo pregherei di non insistere nel suo emendamento.

MORINI. Non insisto, principalmente perchè l'ora è assai tarda.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole Garzia, di cui poc'anzi ho dato lettura.

(È approvata.)

Metto ora a partito l'articolo 14 con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 15. Qualora, sia per parte dell'amministrazione forestale che per parte dei comuni, di altre autorità ed anche dei privati, si facesse notare l'esistenza di terre non comprese nello stato di vincolo, e che dovrebbero esservi, perchè nelle condizioni indicate nello articolo 2 della presente legge, il prefetto nominerà la Commissione prescritta coll'articolo 5, e farà procedere alla verifica relativa.

«Le decisioni su tali inclusioni straordinarie saranno emanate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, intesa la deputazione provinciale ed il Consiglio forestale.»

DELLA ROCCA. Domando la parola per una semplice osservazione.

In quest'articolo sta scritto: « il prefetto nominerà la Commissione prescritta coll'articolo 5. »

Or bene, il prefetto non la nomina; dunque si dovrebbe dire: « convocherà. »

Di più, non è l'articolo 5 che parla della Commissione, ma bensì l'articolo 4.

DE BLASIS. La Commissione non può così all'improvviso rispondere a tutte le osservazioni che si fanno.

Gli onorevoli nostri colleghi che intendono proporre modificazioni a questa legge, sono nuovamente pregati di presentarle in tempo alla Presidenza, affinchè la Giunta possa prenderle ad esame prima di darvi risposta. (*Segni di assenso*)

PRESIDENTE. La discussione su quest'articolo sarà dunque rimandata alla seduta di domani.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Svolgimento delle seguenti proposte:

2° Del deputato De Luca Francesco. - Modificazioni al sistema dei tributi diretti erariali;

3° Del deputato Pepe. - Proroga del termine stabilito per le volture catastali;

4° Del deputato Pellatis. - Abrogazione dell'articolo 285 del decreto 6 dicembre 1865, re'ativo all'ordinamento giudiziario;

5° Del deputato Ghinosi. - Abolizione del palatico nella provincia di Mantova;

6° Del deputato Alvisi. - Esenzione da tasse pei costruttori di nuove case di abitazione in Roma;

7° Del deputato A. Billia. - Disposizioni relative ai contratti per mutui ipotecari.